



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Viterbo**

IL CONTRATTO DI RETE



**Commissione di Studio Societario dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Viterbo**

Gruppo di Lavoro Reti di Imprese

**Andrea Rinalducci - Presidente
Francesco Cacchiarelli - Coordinatore**

**Stefano Bianco, Francesco Cacchiarelli, Fabio Egidi, Maria
Luisa Fontecedro, Danilo Puliani**

**START
PRESS**



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Viterbo

IL CONTRATTO DI RETE

Commissione di Studio Societario dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Viterbo

Gruppo di Lavoro Reti di Imprese

Andrea Rinalducci - Presidente
Francesco Cacchiarelli - Coordinatore

Stefano Blanco, Francesco Cacchiarelli, Fabio Egidi, Maria
Luisa Fontecedro, Danilo Puliani

START
PRESS
NATIVI DIGITALI

WWW.STARTPRESS.IT
NATIVI DIGITALI

© 2015 Start Press - Tuscia Network srl
I Edizione Febbraio 2015

IL CONTRATTO DI RETE

INDICE

01 INTRODUZIONE	11
02 ELEMENTI OBBLIGATORI ED ELEMENTI FACOLTATIVI DEL CONTRATTO DI RETE	15
2.1 Elementi obbligatori del contratto di rete.	19
2.2 Gli elementi facoltativi del contratto di rete di imprese.	29
2.3 La ripartizione dei costi delle attività di rete.	32
03 SOGGETTIVÀ GIURIDICA E TRIBUTARIA DELLE RETI DI IMPRESA	37
3.1 Premessa	37
3.2 La rete soggetto	39
3.3 Reti di impresa e soggettività giuridica	41
3.4 Agevolazione fiscale	45
3.5 La gestione fiscale della rete	47
3.6 Agevolazioni fiscali	49
04 PRINCIPALI DIFFERENZE CON ALTRE TIPICHE FORME AGGREGATIVE	51
4.1 Rispetto ai Distretti	53
4.2 Rispetto alle Ati	53

05 IL DISTACCO DEI DIPENDENTI E CODATORIALITÀ NELLE RETI DI IMPRESA	57
5.1 I Requisiti del distacco	57
5.2 Le parti nel distacco	58
5.3 Consenso del lavoratore	58
5.4 Interesse al distacco in genere	58
5.5 Tempi del distacco	59
5.6 Potere di Revoca	61
5.7 Esecuzione di una determinata attività lavorativa	61
5.8 Comunicazione al lavoratore: forma	61
5.9 Facsimile di comunicazione del distacco	63
5.10 La retribuzione: principi fondamentali	63
5.11 Obblighi contributivi e fiscali	64
5.12 Rimborso delle spese al datore	65
5.13 Limiti al rimborso	66
5.14 Società collegate, controllate e gruppi	66
5.15 Svolgimento di mansioni presso distaccato e distaccante	67
5.16 Distacco con mutamento di mansioni	68
5.17 Distacco entro e oltre i 50 km	70
5.18 Rapporti tra distacco e poteri	72
5.19 Distacco e Contratto a termine	73
5.20 Il distacco per evitare riduzioni di persone:	73
5.21 Distacco e cassa integrazione	75
5.22 Gli altri requisiti del distacco	76
5.23 La codatorialità nel contratto di rete	77
5.24 La codatorialità: contenuto del regolamento	79
5.25 La codatorialità: orario di lavoro	80
5.26 La codatorialità: diritti sindacali	80
5.27 La codatorialità: tutela contro il licenziamento	81
5.28 Codatorialità: tutela contro il trasferimento	81
5.29 Codatorialità: la gestione delle ferie	81
5.30 Codatorialità: altre criticità	82
5.31 Assunzioni congiunte in agricoltura	85

06 BUONE PRATICHE IN CINQUE STORIE AZIENDALI	89
6.1 Energy4Life	89
6.2 Rinnova	91
6.3 Racebo – Motor Companies Network	93
6.4 Calegheri 1268	95
6.5 Automation Net	97
07 APPENDICE NORMATIVA	99
08 MODELLO CONTRATTO DI RETE	103
09 BIBLIOGRAFIA	131

01 | INTRODUZIONE

L'UNIONE FA LA FORZA
(Proverbio Italiano)

Cosa sono e a cosa servono le reti di impresa?

Per rispondere alla perdurante crisi economica e alle nuove sfide dettate dall'economia globale, le imprese italiane hanno oggi bisogno anche di un cambiamento culturale ed organizzativo e di disporre di forme di aggregazione più flessibili ed innovative rispetto a quelle tradizionali. Forme aggregative in grado di aumentare la loro "massa critica", le loro capacità innovativa e competitiva senza però costringerle a rinunciare alla propria autonomia.

Il *Contratto di Rete* rappresenta oggi un'opportunità in più a disposizione soprattutto delle micro e piccole imprese per un nuovo modello di sviluppo.

La sinergia tra imprese in rete consente ad esempio di:

diventare un'aggregazione di dimensioni tali da poter affrontare meglio il mercato, anche estero;
ampliare l'offerta dei beni e/o servizi;
dividere i costi;
accedere a finanziamenti e contributi a fondo perduto;
godere di agevolazioni fiscali (quando vigenti);

*partecipare alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici;
impiegare il distacco del personale tra le imprese;
assumere in regime di codatorialità il personale dipendente
secondo le regole di ingaggio stabilite nel contratto di rete.*

La disciplina del *Contratto di Rete* è contenuta nell'art. 3, commi 4-ter e seguenti della legge n. 33/2009 di conversione del DL n. 5/2009, come modificata e integrata dall'art. 1 della legge n. 99/2009 e dall'art. 42 del DL n. 78/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dal punto di vista giuridico, il Contratto di rete è caratterizzato da una comunione di scopo tra una pluralità di contraenti. A tale riguardo il legislatore richiama espressamente la disciplina del contratto plurilaterale con comunione di scopo, alla quale si collega il principio generale di conservazione dello stesso a salvaguardia della sua stabilità. Di conseguenza, laddove una delle parti del contratto venga meno (ad esempio per il recesso di una delle imprese) il Contratto di rete resterà valido ed efficace per le altre parti.

Dal punto di vista formale esistono due tipi di contratto di rete:

1) **rete-soggetto**: rete con fondo patrimoniale comune che, attraverso l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese in cui ha sede la rete, acquista soggettività giuridica. La rete soggetto è un autonomo soggetto di diritto, distinto dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto. Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 20/E del 18 giugno 2013, la rete "soggetto" è un autonomo soggetto passivo di imposta, con tutti i conseguenti obblighi tributari e contemporaneamente si mantiene inalterata la soggettività tributaria e quindi gli obblighi delle imprese partecipanti. In particolare, le reti soggetto sono assoggettate ad IRES e rientrano tra gli enti commerciali o non commerciali "diversi dalle società" di cui alle lett. b) o c) dell'art. 73 del T.U.I.R., a seconda che svolgano o meno attività commerciale in via principale o esclusiva

Le reti soggetto sono anche autonomi soggetti passivi IRAP. Sussiste infine la soggettività passiva ai fini IVA e quindi alla rete è attribuito un numero di partita IVA;

2) **rete-contratto**: reti non dotate di soggettività giuridica. Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, nella citata circolare n. 20/E/2013, l'assenza della soggettività giuridica determina l'assenza di soggettività tributaria della rete e, di conseguenza, gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete.

Per la forma del contratto la norma stabilisce che è possibile scegliere tra:

a) redazione per atto pubblico (come per gli atti costitutivi delle società di capitali), circostanza che richiede l'intervento di un notaio che redige l'atto;

b) scrittura privata autenticata, circostanza che richiede sempre la presenza di un notaio, ma in questo caso solo per l'autenticazione delle firme di tutti gli imprenditori partecipanti;

c) atto sottoscritto con la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 25 D.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale);

d) atto redatto in conformità al modello standard tipizzato, riportato nell'allegato A del D.M. n. 122/2014 del Ministero di Giustizia, con la firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale).

Per la pubblicità della rete di imprese viene previsto che il Contratto debba essere annotato in ogni registro delle imprese presso cui è iscritta ciascuna impresa partecipante.

La legge prevede che l'efficacia del contratto inizi da quando sono state eseguite le iscrizioni dovute. Tuttavia, la dottrina ritiene che l'efficacia del contratto sia subordinata all'iscrizione solo per quanto riguarda il profilo amministrativo, e non invece per quanto riguarda il profilo civilistico dei rapporti tra le parti. Il contratto di rete non iscritto nel registro delle imprese

non potrebbe fruire delle eventuali agevolazioni fiscali e degli incentivi previsti dalla legge, ma sarebbe comunque idoneo a creare effetti obbligatori tra le imprese che l'hanno sottoscritto.

Per le successive modifiche al contratto, è previsto che sia incaricata della relativa pubblicità una delle imprese aderenti, la quale iscrive l'atto modificativo presso il proprio ufficio del registro, che provvederà a trasmetterlo agli altri uffici interessati.

02 | ELEMENTI OBBLIGATORI ED ELEMENTI FACOLTATIVI DEL CONTRATTO DI RETE

L'articolo 3, comma 4 ter, della Legge 9 aprile 2009, n. 33 "Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, concernente misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario" **disciplina i contenuti del contratto di rete**, prevedendone per alcuni l'obbligatorietà, e per altri l'inserimento facoltativo e a discrezione delle parti contraenti.

Il comma 4 ter testualmente recita:

*“Con il **contratto di rete** più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato **e a tal fine si obbligano**, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predefiniti attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto **può anche prevedere** l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi*

dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi: (comma così modificato dall'art. 45, comma 1, legge n. 134 del 2012, poi dall'art. 36, comma 4, lettera a), legge n. 221 del 2012)

1) (numero soppresso dall'art. 36, comma 4, lettera b), legge n. 221 del 2012)

2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;

3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.

Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,
e deve indicare:

a) **il nome, la ditta, la ragione** o la denominazione sociale degli aderenti alla rete;

b) **l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva** dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;

c) **la definizione di un programma di rete**, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;

d) **la durata del contratto**, le modalità di adesione di altre imprese, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) **l'organo comune** agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza

della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al programma salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di rete, l'organo agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento;

(lettera cos) modificata dall'art. 36, comma 4, lettera c), legge n. 221 del 2012)

f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

Il contratto di rete di imprese, come abbiamo già detto, rappresenta un'importante innovazione nel diritto contrattuale italiano. Con il contratto di rete si offre alle imprese uno strumento "flessibile" di cooperazione multifunzionale, che consente di perseguire obiettivi di crescita di innovazione e competitività, che comportino un auspicabile aumento della redditività.

Il testo normativo sopra riportato ci consente di ottenere già delle indicazioni sui possibili contenuti del contratto di rete.

Prima di procedere con la descrizione delle varie parti del contratto, è bene precisare che il contratto di rete deve essere, per forza, predisposto “su misura”, altrimenti rischia di prevedere clausole inadatte alle esigenze delle imprese aderenti, con il risultato che poi lo sforzo aggregativo venga vanificato da impostazioni contrattuali non soddisfacenti. Dovosamente chiarito questo, l’esame delle indicazioni normative ci consentono comunque di “immaginare” uno schema tipo di contratto di rete.

2.1 Elementi obbligatori del contratto di rete.

Si tratta di contenuti la cui mancanza potrebbe comportare la nullità del Contratto.

Il primo punto del contratto di rete deve indicare tutte le imprese partecipanti alla Rete.

È il disposto normativo che ci prescrive di indicare nel contratto “il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante...” Al riguardo è opportuno sottolineare che occorrerà prestare molta attenzione nel riportare tali informazioni così come risultano dal Registro delle Imprese, in modo da evitare che vi siano discordanze tra i dati riportati e quelli risultante in Camera di Commercio.

Dal tenore letterale della norma, si evince che le aziende partecipanti ad una Rete possono essere di qualsiasi tipo (individuale o societaria – grande, media o piccola – artigiana o commerciante) purché sostanzialmente corrispondenti alla figura descritta dall’articolo 2082 c.c. e formalmente siano

iscritte nel registro delle imprese. Per questo motivo non possono far parte di una Rete, almeno come partecipanti, ad esempio i liberi professionisti, le amministrazioni pubbliche e le società straniere. **La caratteristica che quindi ci consente di comprendere se un soggetto possa partecipare o meno ad un contratto di rete, è la sua iscrizione nel Registro delle Imprese.** Chi non lo è non può risultare come impresa aderente ad una Rete.

Un aspetto importante da tener presente riguarda la necessità di dover aggiornare il contratto, qualora vi siano adesioni – o recessi – dalla Rete successive alla stipula del contratto. Tale aggiornamento va considerato necessario ai fini della validità del contratto per i nuovi partecipanti, come in fondo avviene già nelle società di capitali, dove l'iscrizione nel libro dei soci è condizione per l'esercizio dei diritti sociali.

Va detto però che la normativa nulla dice relativamente al termine entro il quale va effettuato l'aggiornamento del contratto di rete, ed il conseguente deposito nel registro delle imprese.

A questo riguardo si potrebbe applicare in via analogica il termine dei trenta giorni previsto dal diritto societario ex art. 2436 codice civile "Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni. Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, **entro trenta giorni**, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste".

Ad ogni modo sarebbe utile disciplinare nel contratto questo aspetto, prevedendo, ad esempio, che il rinnovo della compagine sociale possa avvenire solo una volta l'anno, per evitare continui aggiornamenti del contratto ed inutili costi.

In caso di modifica del contratto, a seguito dell'ingresso delle, e/o per togliere quelle uscite, l'art. 3, comma 4-quater, della legge 33/2009, prevede che il nuovo contratto venga iscritto nel registro delle imprese da parte di una sola impresa (cd. impresa di riferimento), presso il registro delle imprese presso cui essa è registrata. Sarà questo ufficio del Registro che provvederà alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione del nuovo contratto di rete a tutti gli altri Registri delle Imprese presso cui sono iscritte le altre aziende partecipanti alla Rete, che provvederanno, a loro volta, all'iscrizione d'ufficio del nuovo contratto.

Questo primo articolo può essere eventualmente integrato con l'indicazione del nome e della sede della Rete, che ricordiamo, costituire un'informazione obbligatoria solo nel caso si preveda l'istituzione del fondo patrimoniale. Queste informazioni sono comunque necessarie se si intende attribuire alla Rete soggettività giuridica.

Da ultimo si precisa che la denominazione della Rete deve essere "nuova", non solo rispetto al nome delle imprese aderenti, ma anche in relazione a quello di terzi, in quanto non deve risultare simile alla denominazione di altre imprese, o di consorzi, o di altre reti di imprese già esistenti.

Il secondo articolo del contratto di rete dovrebbe elencare gli obiettivi della Rete.

La legge prevede espressamente che nel contratto di rete vanno riportati gli *"obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti"*.

La causa del contratto è, quindi, l'accrescimento della capacità innovativa e della competitività delle imprese. Si tratta di concetti economici, piuttosto che giuridici, e alquanto vaghi ed indeterminati, che paiono essere più vicini alle finalità soggettive perseguite dalle parti piuttosto che alla "funzione economico-sociale" del negozio. Per questi motivi accanto all'indicazione dei generici obiettivi di innovazione e di competitività, si ritiene opportuno enunciare in maniera più con-

creta gli obiettivi “reali” della Rete che si possono dividere in due gruppi:

- 1) obiettivi generali;
- 2) obiettivi specifici.

I primi riguardano le finalità ultime della creazione della Rete, come ad esempio: la penetrazione nei mercati esteri, la realizzazione di un prodotto completo, il risparmio dei costi logistici, e così via.

Gli obiettivi specifici, invece, costituiscono il presupposto dell’individuazione delle attività che sono necessarie per conseguire gli obiettivi generali. Per esempio, nel caso della penetrazione nei mercati esteri (obiettivo generale) si possono immaginare obiettivi specifici come: la partecipazione a fiere all’estero, l’organizzazione di business missions, la creazione di un ufficio comune in un mercato estero, ecc..

Sicuramente utile ed estremamente opportuno appare indicare, fin da subito, quegli obiettivi che possano consentire una riduzione di alcune voci di costo e/o un incremento dei ricavi.

Per quanto riguarda la natura degli obiettivi che la Rete deve conseguire, occorre tenere presente che, a norma di legge, essi devono riguardare: l’innovazione e l’innalzamento delle capacità competitive delle imprese partecipanti.

In altre parole la Rete non può costituire una forma di aggregazione di imprese per qualsiasi scopo, (come può essere l’organizzazione di un dopolavoro) ma l’aggregazione deve conseguire obiettivi innovativi (es. nuovi prodotti o nuovi processi produttivi, ma anche nuove idee di business e nuove modalità di realizzazione del business), e obiettivi che riescano ad innalzare la capacità competitiva delle aziende che bisogna considerare come lo scopo preminente della rete di imprese.

Che il contratto di rete di impresa non possa essere generico, trova conferma in un’altra disposizione normativa che prescrive che vadano indicati, oltre gli obiettivi, anche “*le mo-*

dalità concordate tra gli stessi [partecipanti] per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi". Questa disposizione comporta pertanto la redazione di uno **specifico articolo, che abbia per contenuto la descrizione di queste modalità di monitoraggio** del conseguimento degli obiettivi indicati nel contratto.

Si arriva poi alla definizione **del programma di rete** che rappresenta **il fulcro** del Contratto. È la Legge che prescrive l'obbligo di prevedere nel contratto "la definizione di un programma di rete". Il contenuto di questo programma non è libero, in quanto lo schema normativo ne elenca i singoli possibili elementi, che sono:

- 1) l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante;
- 2) le modalità di realizzazione dello scopo comune;
- 3) qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura ed i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali delle imprese aderenti alla Rete, e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo;
- 4) sempre in caso di presenza di un fondo patrimoniale, le regole di gestione del fondo medesimo.

Un contenuto essenziale del programma di rete é poi dato dalle "modalità di realizzazione dello scopo comune". In sostanza la norma richiede che, oltre agli obiettivi, siano illustrate con precisione le attività che consentono di perseguirli. Dal punto di vista pratico, occorre partire dagli obiettivi specifici, indicati nel contratto, per tradurli in singole attività, che dovranno però essere coerenti con l'oggetto sociale delle imprese aderenti. Infatti la legge richiede che si possano "esercitare in comune più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa". A titolo meramente esemplificativo si possono immaginare varie tipologie di attività, che consentono il raggiungimento di obiettivi di miglioramento della competitività, ossia:

1) realizzazione di un prodotto complesso, frutto del contributo produttivo di ciascuna impresa aderente alla Rete, oppure di un nuovo prodotto innovativo e competitivo;

2) creazione di una gamma completa di prodotti/servizi da presentare sul mercato, con eventuale predisposizione di un catalogo comune;

3) fornitura di un servizio completo, o di un impianto chiavi in mano;

4) iniziative congiunte per l'ingresso o la gestione di uno o più mercati esteri;

5) iniziative di commercializzazione o di marketing comuni;

6) creazione di un portafoglio comune di fornitori, con eventuale attivazione di una centrale acquisti dei fattori della produzione, e/o di servizi;

7) centrale vendite;

8) creazione e gestione di un marchio comune;

9) gestione in comune dell'assistenza tecnica e/o commerciale dei propri prodotti;

10) gestione in comune della logistica dei propri prodotti o delle materie prime;

11) scambio temporaneo di risorse umane, quando vi sono anomale variazioni dell'attività produttiva;

12) scambio di prestazioni (es. in caso di commessa superiore alla propria capacità, ci si impegna a passare parte della commessa alle altre imprese della Rete);

13) scambio di clienti (es. quando un albergo è pieno, può inviare i clienti che si sono rivolti ad esso, agli altri alberghi della Rete);

14) scambio di informazioni tecniche (es. su standard utilizzati) o commerciali (info sui clienti, quando le imprese della Rete non hanno prodotti in concorrenza);

15) progetti di ricerca e sviluppo di interesse comune;

16) ricerche di mercato e/o acquisizione di informazioni per la commercializzazione;

17) rappresentanza presso grandi clienti e istituzioni pubbliche;

18) gestione dei rapporti con istituzioni finanziarie e così via.

La definizione del programma di rete effettuata dalle parti contraenti in sede di stipula del contratto non impedisce comunque che le stesse parti contraenti possano successivamente decidere di modificare il programma stesso. Tale modifica potrà essere realizzata, a scelta, o con il consenso unanime di tutti i contraenti o con decisione assunta a maggioranza.

Ove la modifica riguardi elementi essenziali e qualificanti del programma, sarebbe opportuna la previsione della facoltà di recesso da parte delle imprese retiste dissenzienti.

Gli articoli seguenti del contratto dovrebbero poi essere dedicati ai **diritti e doveri delle imprese partecipanti alla rete**. Infatti, la legge prescrive che occorre riportare *“l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante”*. Questi diritti e doveri vanno ben specificati, in quanto, in assenza di una loro indicazione, essi non esistono, non potendosi applicare in via analogica il diritto societario.

Si può immaginare che i diritti e doveri possano essere classificati in due gruppi:

- 1) diritti e doveri derivanti dalle attività di rete;
- 2) diritti e doveri derivanti dall'appartenenza ad un'organizzazione.

Nel primo gruppo potrebbero rientrarvi i seguenti diritti e doveri:

- a) il diritto di partecipare alle attività di rete (es. vendere i propri prodotti attraverso il sito della Rete);
- b) il diritto di usufruire dei risultati dell'attività della Rete (es. un marchio);
- c) il diritto a conoscere in anticipo le attività di rete (es. in modo da poter decidere se parteciparvi);

- d) il diritto di richiedere lo svolgimento di determinate attività alla Rete (compatibilmente con gli obiettivi);
- e) il diritto al rendiconto dell'attività della Rete;
- f) il dovere di partecipare alle spese di funzionamento della Rete;
- g) il dovere di non compiere atti che possano danneggiare la Rete;
- h) il dovere di dare seguito agli impegni presi nell'ambito delle attività di rete.

Nel secondo gruppo si potrebbero trovare i seguenti diritti:

- a) il diritto di partecipare alle decisioni, secondo una procedura indicata nel contratto stesso;
- b) il diritto di poter essere nominato soggetto esecutore del contratto di rete, se previsto dal contratto;
- c) il diritto di accedere ai documenti contenenti le decisioni prese, alle relazioni e ai bilanci.

Fra i doveri, si possono immaginare quelli di:

- a) effettuare i conferimenti, se previsti;
- b) rispettare le decisioni prese.

La durata della Rete.

Relativamente a questo aspetto del Contratto, va ricordato che la legge non dice nulla, per cui la durata del contratto di rete va considerata libera. È comunque ragionevole presupporre che la rete di imprese debba avere una durata di almeno tre –cinque anni.

D'altro canto, risulterebbe difficilmente credibile un programma di rete che fosse in grado di raggiungere obiettivi strategici di crescita di competitività e di innovazione in uno spazio temporale di alcuni mesi, o al massimo in un paio di anni.

Si arriva poi ad un altro importante articolo del contratto di rete; quello relativo alle **procedure decisionali**.

Per la redazione di questo articolo conviene rifarsi alle indi-

cazioni del codice civile per i processi decisionali delle S.r.l., contenute negli artt. 2479 c.c. e seguenti, che possono costituire un valido e autorevole riferimento.

La legge prescrive che nel contratto di rete vadano riportate *“le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo”*.

In sostanza occorre indicare tutti gli elementi classici dei processi decisionali, ossia:

- 1) le regole di composizione dell’organo decisionale (incluso chi presiede, chi verbalizza);
- 2) le regole sull’attribuzione dei diritti di voto alle imprese aderenti (es. se uguale per tutti, o proporzionale a qualche parametro);
- 3) il quorum per la validità delle decisioni;
- 4) le modalità di convocazione, e quindi di decisione della data e del luogo di riunione e dell’ordine del giorno;
- 5) le modalità di svolgimento della riunione;
- 6) i possibili oggetti delle decisioni;
- 7) le modalità di formalizzazione delle decisioni, e le eventuali circostanze che possono determinare l’invalidità delle decisioni dei partecipanti, con connessa procedura per l’impugnazione.

Spetta comunque ancora una volta alle imprese interessate alla creazione di una Rete decidere, nell’assoluta libertà contrattuale, l’impostazione più opportuna da attribuire ai processi decisionali, scegliendo le regole ritenute più rispondenti alla loro volontà e realtà.

Le modalità di adesione di altri imprenditori.

La rete è immaginata come naturalmente aperta (art.3 comma 4 -ter, lett. d). Il che tuttavia non significa che il contratto sottostante debba essere necessariamente aperto. La piena autonomia contrattuale, rende possibile anche la totale

chiusura del contratto. Sono pertanto valide le clausole che prevedono:

- la totale chiusura del contratto (che potrà essere superata soltanto con l'unanimità);
- l'accettazione del nuovo partecipante con decisione assunta da una determinata maggioranza;
- l'accettazione del nuovo partecipante con decisione rimessa ad uno o più partecipanti specifici o anche all'organo comune se nominato;
- l'accettazione automatica in presenza di determinati requisiti soggettivi dell'impresa che propone l'adesione, magari rimettendo all'organo comune, il controllo sulla sussistenza delle condizioni previste;
- un diritto di veto in capo ad uno o più partecipanti, nel caso di accettazione per la quale non sia prevista l'unanimità.

Nel caso comunque in cui si ritenga opportuno ampliare la compagine sociale della Rete, si devono stabilire le regole per l'ingresso di nuove imprese. Queste regole dovranno affrontare sostanzialmente tre temi:

- 1) i requisiti che devono avere i nuovi aderenti, per poter essere ammessi alla Rete;
- 2) la procedura per l'ingresso di una nuova impresa nella Rete;
- 3) i diritti e doveri che vanno attribuiti al nuovo partecipante.

È il caso comunque di evidenziare che, in assenza di un articolo come quello sopra descritto, una volta costituita la Rete, nessuno potrà entrarvi, salvo modificare il contratto.

2.2 Gli elementi facoltativi del contratto di rete di imprese.

Si tratta di quei contenuti che le parti possono decidere di inserire nel Contratto a loro discrezione, secondo scelte di opportunità e convenienza.

Soggetto esecutore. Un opportuno, anche se ricordiamo facoltativo, articolo dovrebbe essere previsto per il **soggetto esecutore**, detto anche “organo comune” che indichi nel contratto le generalità o la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti o tale soggetto, nonché le regole relative allo sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.

La rete di imprese può quindi essere guidata da una ditta, o una società, o anche da una persona fisica (purché dotata di partita iva), come, ad esempio, un commercialista;

I soggetti esecutori potrebbero essere più di uno, data la possibilità che un soggetto si prenda carico solo di attuare una parte delle attività di rete;

Il soggetto esecutore può avere poteri di gestione e di rappresentanza delle imprese aderenti;

È possibile sostituire il soggetto esecutore durante la vigenza del contratto di rete.

Un aspetto da disciplinare è il tipo di legame tra soggetto esecutore e imprese della Rete. La disciplina delle competenze dell’organo comune e delle sue modalità di funzionamento è completamente rimessa all’autonomia negoziale delle parti contraenti. Normalmente, per regolamentare tale rapporto, ci si rifà al contratto di mandato disciplinato dagli artt. 1703 – 1730 del Codice Civile, in cui il soggetto esecutore ha il ruolo di mandatario, e le imprese aderenti quello di mandanti. Il codice civile sarà sicuramente un’utile guida per definire poteri e doveri del soggetto esecutore ed anche per le cause di revoca dell’incarico dello stesso.

La composizione e il funzionamento dell'organo comune rappresentano gli aspetti più delicati nella redazione di un contratto di rete, atteso che esso, di fatto, è l'unico elemento che potrà garantire il mantenimento dell'equilibrio degli interessi di tutte le imprese partecipanti alla rete.

Fatturazione attiva e passiva conseguente alle attività di rete.

A questo riguardo va tenuto presente che vi sono due opzioni:

1) la fatturazione è in capo al soggetto esecutore (o alla Rete, se questa ha soggettività giuridica);

2) la fatturazione è in capo alle imprese partecipanti.

Nel primo caso, i terzi avranno come interfaccia operativo e contabile il soggetto esecutore, il quale a nome proprio (o della Rete se questa ha soggettività giuridica), ma per conto delle imprese aderenti, effettuerà operazioni, con la conseguente fatturazione.

I risultati di queste operazioni dovranno poi essere ribaltati sulle imprese aderenti.

Spetterà alle imprese che costituiscono la Rete decidere quale delle due opzioni sia la più adatta alla loro situazione.

Certamente va riconosciuto che la prima opzione è più comoda per i clienti, mentre la seconda è più funzionale agli interessi delle imprese aderenti, che avranno un ritorno economico più immediato, senza contare che anche per il soggetto esecutore, specialmente se è un'impresa della Rete, tale seconda opzione può evitare alcuni problemi, come il passaggio di un maggior flusso di denaro, che potrebbe creare incoerenze ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Questa scelta non è però possibile quando la Rete ha soggettività giuridica, perché in quel caso spetterà al soggetto esecutore fatturare a nome della Rete.

Definiti gli assi portanti dell'organizzazione della Rete, non resta che affrontare il tema dei meccanismi di funzionamento della Rete stessa.

Uno specifico articolo di un contratto di rete dovrebbe poi affrontare **il tema dei meccanismi che portano alla definizione delle attività di rete da avviare.**

Le attività di rete da riportare nel contratto di rete non devono essere troppo specifiche, in quanto si ridurrebbe di molto la flessibilità operativa della Rete, essendo il soggetto esecutore “costretto” ad attuare solo quanto indicato nel contratto.

È quindi opportuno descrivere le attività di rete con un certo livello di genericità, e prevedere al tempo stesso l’obbligo per il soggetto esecutore di predisporre annualmente un programma operativo di rete, che indichi le cose concrete da fare, da sottoporre ad approvazione dell’organo decisionale, il quale naturalmente può proporre (ed approvare) modifiche.

Questo programma operativo di rete deve essere accompagnato da un bilancio preventivo, che quantifichi i costi delle attività previste dal programma operativo. Solo dopo l’approvazione del programma operativo di rete, che potrebbe essere utile impostare su base annuale (fermo restando la libertà delle parti di prevedere una diversa periodicità), il soggetto esecutore ottiene l’autorità di prendere le iniziative conseguenti.

Una volta approvato, ed attuato, il programma operativo di rete, occorre prevedere degli opportuni **meccanismi di rendicontazione.**

Questa rendicontazione può assumere la forma di una relazione annuale (o con la diversa periodicità prevista per il programma operativo di rete), che deve essere redatta dal soggetto esecutore, nella quale si descrive quanto è stato fatto, gli eventuali scostamenti dal programma operativo di rete e le ragioni di tali scostamenti. In allegato alla relazione andrebbe posto un bilancio consuntivo, con il quale descrivere i risultati economici della Rete.

Per quanto riguarda l’aspetto che può assumere il bilancio consuntivo, vi sono due possibilità:

- 1) il bilancio delle Spa (in quanto compatibile) se la Rete ha

un fondo patrimoniale ed un soggetto esecutore, indipendentemente dalla presenza di una soggettività giuridica;

2) il bilancio delle società di persone (o altre forme di rendicontazione), se la Rete non ha il fondo patrimoniale.

La prima opzione è imposta dalla disciplina del contratto di rete, visto che nel comma 4-ter dell'articolo 3, si afferma che *“se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato o svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi...entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e lo deposita presso l'ufficio del registro delle Imprese del luogo ove ha sede”*.

La seconda opzione è invece libera, nel senso che spetta alle imprese che costituiscono una Rete decidere lo schema del bilancio consuntivo.

2.3 La ripartizione dei costi delle attività di rete.

A questo riguardo si possono prospettare due diverse soluzioni:

- 1) i costi sono a carico del fondo patrimoniale;
- 2) i costi sono sostenuti direttamente dalle imprese aderenti.

A questo punto nel contratto bisogna declinare la soluzione scelta tenendo però presente che nel primo caso non vi può essere una ripartizione dei costi diversificata tra le imprese aderenti, mentre nel secondo caso è possibile immaginare una ripartizione anche non uniforme dei costi, come avviene ad esempio nei condomini.

Fondo patrimoniale, che costituisce ricordiamo, un eventuale contenuto del programma di rete. Va subito detto che la sua istituzione comporta, congiuntamente con la presenza del soggetto esecutore, l'obbligo di redigere una sorta di bilancio, e di depositarlo presso l'ufficio del Registro delle Imprese del luogo ove la Rete ha sede (o in assenza di soggettività giuridica della Rete, dove ha sede il soggetto esecutore, o l'impresa di riferimento della Rete, ossia quella che provvede all'iscrizione delle modifiche contrattuali nel registro delle Imprese).

Se si opta per la costituzione di un fondo patrimoniale, allo stesso si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2614 e 2615 comma 2 c.c., previsti in materia di consorzi con attività esterna. In sintesi tali norme prevedono che i partecipanti non possono dividere il patrimonio comune finché dura l'ente; che i creditori dei partecipanti non possono aggredire il patrimonio dell'ente; che per le obbligazioni assunte per conto dei singoli partecipanti rispondono solidalmente il patrimonio dell'ente e quello del partecipante interessato.

L'articolo 3 al comma 4-ter dichiara poi che *“in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune”*.

In caso di istituzione del fondo patrimoniale, bisogna deciderne l'importo.

Le tre principali soluzioni consigliate al riguardo prevedono:

1) importo pari al costo stimato di funzionamento della Rete per un anno;

2) importo pari al costo stimato complessivo del programma di rete, per tutta la durata prevista del contratto;

3) importo pari al costo stimato complessivo del programma di rete, per tutta la durata prevista del contratto, al netto di tutti (o parte) i ricavi attesi dall'attività di rete.

I conferimenti delle imprese retiste possono essere effettuati in denaro o in natura. In questo ultimo caso sorge il

problema relativo alla valorizzazione degli stessi. Se questi conferimenti sono disomogenei (es. personale, attrezzature, know how, sito internet, ecc.), è assolutamente fondamentale indicare nel contratto i criteri di valutazione.

Se la Rete si dota del fondo patrimoniale, come già detto in precedenza, alla stessa si applicano le seguenti disposizioni:

a) il contratto deve prevedere anche una denominazione ed una sede per la rete;

b) la rete che si iscrive nel registro, con tale iscrizione, acquista soggettività giuridica;

c) la rete è tenuta a redigere annualmente una situazione patrimoniale, osservando per quanto possibile le norme dettate per la redazione del bilancio d'esercizio delle società per azioni;

d) la rete è tenuta ad indicare negli atti e nella corrispondenza la propria sede, l'ufficio del registro delle imprese presso cui è iscritta ed il numero di iscrizione.

Distribuzione dei ricavi derivanti dalle attività di rete.

Le soluzioni possibili potrebbero ad esempio essere:

- 1) ripartizione uguale tra le imprese della Rete;
- 2) ripartizione proporzionale al sostenimento dei costi;
- 3) ripartizione proporzionale al valore del contributo dato alla Rete.

Una delle ultime facoltative questioni da affrontare possono riguardare:

- 1) la possibilità di recedere dalla Rete;
- 2) la possibilità che un'impresa aderente venga esclusa dalla Rete.

Recesso. È opportuno prevedere delle “cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti pluriennali con comunione di scopo”

Dunque, se si intende prevedere la possibilità di recesso, occorre specificare:

- 1) le cause di recesso;
- 2) la procedura del recesso;
- 3) gli effetti del recesso.

Esclusione. Anche in questo caso vanno disciplinati i seguenti aspetti:

- 1) le cause dell'esclusione;
- 2) la procedura dell'esclusione;
- 3) gli effetti dell'esclusione.

In questa sede bisogna essere assolutamente specifici, per evitare che questa possibilità venga utilizzata da una maggioranza di imprese a danno della minoranza.

In genere le cause di esclusione consistono nella violazione di doveri che consentano all'impresa in via di esclusione di far valere le proprie ragioni.

Infine, il tema degli effetti dell'esclusione va ponderato con attenzione, dovendo evitare soprusi, ma al tempo stesso rappresentare un deterrente per stimolare un comportamento corretto da parte di tutte le imprese della Rete.

L'ultimo articolo é in genere relativo al **foro competente**, che consiste nella scelta del tribunale che eventualmente deciderà sul contenzioso che potrà sorgere tra le imprese della Rete per effetto dell'applicazione del contratto di rete.

Anche questa clausola contrattuale sarà il frutto della libera contrattazione delle parti.

03 | **SOGGETTIVITÀ GIURIDICA E TRIBUTARIA DELLE RETI DI IMPRESA**

3.1 Premessa

L'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 20/E del 18 giugno 2013 così si esprime: “Le reti di impresa dotate di un fondo patrimoniale comune possono acquisire un'autonoma soggettività giuridica, distinta rispetto a quella delle singole imprese partecipanti, iscrivendosi nel Registro delle imprese della cui circoscrizione è stabilita la sede della rete.

La rete diventa così un autonomo soggetto passivo di imposta anche ai fini degli adempimenti fiscali in materia di imposte dirette ed indirette.”

La circolare sopra citata va a fare chiarezza su quelli che sono gli aspetti sostanziali delle due tipologie di rete che possono coesistere nel panorama economico nazionale (rete soggetto – rete contratto). L'art. 45 del D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, e poi l'articolo 36 del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221, danno infatti la possibilità alle reti di acquisire autonoma soggettività giuridica tramite l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese presso cui ha sede la rete.

In particolare La disciplina del contratto di rete (di cui al D.L. 5/2009) ha subito modificazioni sostanziali ad opera dell'art. 45, D.L. 83/2012 (con decorrenza dal 12/08/2012).

In particolare, il novellato art. 3, ai commi da 4-ter a 4-quinquies, D.L. 5/2009 dispone quanto segue (fatte salve le ulteriori modifiche sopravvenute di cui si riferirà infra, entrate in vigore il 20/10/2012):

Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:

1) la pubblicità di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete;

2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile (relativi ai consorzi con attività esterna, NDR); in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;

3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. ...

(omissis)

Comma 4-quater (estratto):

... (omissis); se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica.

3.2 La rete soggetto

I decreti di cui sopra danno la possibilità, alla rete dotata di fondo patrimoniale comune, di acquisire autonoma soggettività giuridica. Unica condizione imposta affinché ciò sia possibile è l'iscrizione del contratto di rete nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rete soggetto. In base al disposto della circolare 20/E del 18 giugno 2013 dell'agenzia delle entrate, con l'iscrizione al Registro delle imprese, viene a costituirsi un autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici; è per questo che tale iscrizione implica una totale autonomia anche dal punto di vista tributario. La rete soggetto diviene quindi soggetto passivo di imposta, totalmente distinto dalle singole imprese partecipanti che continueranno a mantenere una totale autonomia dal punto di vista tributario e patrimoniale. La rete soggetto è obbligata a dotarsi di partita Iva, anche se per l'applicabilità in concreto dell'imposta è necessario il verificarsi anche di due altri presupposti: oggettivo e territoriale.

Con la qualifica di soggetto passivo di imposta ne consegue inoltre:

- Assoggettamento all'imposta sul reddito delle società (Ires);
- Assoggettamento all'imposta regionale sulle attività produttive (Irap);
- Obbligo di tenuta delle scritture contabili di cui agli artt. 14, 15 e 16 del Dpr 600/73.

All'interno di questa tipologia di rete le imprese partecipanti assumono una posizione che può essere assimilata a quella dei soci nelle società tramite i versamenti al fondo patrimoniale.

La rete contratto

Dal punto di vista contrattuale tale tipologia di rete non pre-

senta alcuna differenza rispetto a quella sopra descritta. La circolare 4/E del 1 febbraio 2011 specifica che l'ò semplice adesione al contratto di rete non comporta modifiche per quel che riguarda la soggettività tributaria delle singole imprese partecipanti la rete, e neppure l'automatica attribuzione di soggettività giuridica alla rete per la quale, come visto sopra, è necessaria l'iscrizione al Registro delle imprese. L'assenza di personalità giuridica della rete comporta che tutti gli atti ed i rapporti giuridici instaurati dai partecipanti la rete in esecuzione del programma di rete vanno a produrre effetti nelle singole sfere soggettive delle imprese. Gli atti posti in essere dall'eventuale organo comune incaricato all'esecuzione del programma di rete, agendo in qualità di mandatario con rappresentanza dei singoli contraenti, fa sì che tutti gli effetti giuridici di tali atti andranno ad incidere solo ed esclusivamente nella sfera personale dei rappresentanti. Tutto ciò implica che, ai fini fiscali, l'obbligo di di fatturazione di tali operazioni resterà in capo ai singoli sia per quanto riguarda le operazioni passive sia per quanto riguarda le operazioni attive. Il fornitore che metterà in atto operazioni attive a vantaggio della rete dovrà quindi fatturare alle singole imprese rappresentate dall'organo comune, emettendo un documento per ciascuna impresa cliente con l'indicazione di parte di prezzo ad essi imputabile. Allo stesso modo le operazioni poste in essere dall'organo comune in esecuzione del programma di rete dovranno essere fatturate da ciascun partecipante la rete per la quota parte del prezzo a se imputabile. Ciascuna impresa aderente la rete, farà concorrere alla formazione del proprio risultato di periodo i costi che ha sostenuto ed i ricavi che ha realizzato per l'attuazione del programma.

3.3 Reti di impresa e soggettività giuridica

I Decreti Sviluppo (D.L. n. 83/2012, convertito con L. n. 134/2012) e Sviluppo-bis (D.L. n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012) hanno confermato l'importanza del contratto di rete quale strumento di politica industriale per aumentare la competitività e la produttività delle PMI favorendo la ricerca, l'innovazione, l'internazionalizzazione e la crescita del sistema economico nazionale. I suddetti provvedimenti contribuiscono a delineare con maggiore precisione il quadro complessivo della normativa sul "Contratto di Rete". Le modifiche principali sono:

- riconoscimento, a particolari condizioni, della soggettività giuridica;
- identificazione di reti "a regime speciale" che godono di un regime di elevata autonomia patrimoniale a cui si collega l'obbligo di redazione e deposito del bilancio;
- partecipazione dei "contratti di rete" a gare e appalti pubblici;
- semplificazione della procedura di iscrizione del "contratto di rete" presso il Registro Imprese

La prima novità (attribuzione di soggettività giuridica) sembra essere funzionale:

- al definitivo superamento della qualificazione del contratto di rete quale contratto di scambio con l'affermarsi della sua natura associativa;
- alla maggiore riconoscibilità della rete-soggetto, da parte dei terzi, quale autonomo soggetto di imputazione di diritti ed obblighi;
- al probabile riconoscimento di soggettività tributaria che, sebbene negata con forza dall'Agenzia delle Entrate (cfr. risoluzione n. 70/E del 2011), rappresenta, secondo alcuni, un efficace strumento di semplificazione degli adempimenti contabili anche connessi alla fatturazione;
- alla maggiore finanziabilità dei programmi sviluppati attraverso lo strumento del contratto di rete, non solo median-

te il miglioramento del rating riconosciuto alle singole imprese partecipanti, ma anche attraverso il finanziamento della rete “in quanto tale”.

L’attribuzione della soggettività giuridica alla rete che nasce attraverso la stipulazione del contratto di cui all’art. 3, co. 4-ter ss., D.L. n. 5/2009 è, secondo la norma ad oggi vigente, facoltativa e condizionata all’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese in cui ha sede. Ai fini di tale iscrizione sono necessarie:

- la costituzione di un fondo patrimoniale comune;
- la stipulazione del contratto per atto pubblico, scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente ex-art. 25 D. Lgs. n. 82/2005.

Per meglio focalizzare cosa differenzia la rete priva di soggettività giuridica (rete-contratto) dalla rete dotata di soggettività giuridica (rete-soggetto), può essere opportuno richiamare preliminarmente i concetti di personalità e soggettività giuridica.

La personalità giuridica è il più intenso e completo meccanismo di imputazione unitaria al gruppo degli effetti giuridici dell’attività comune e si applica solo alle associazioni riconosciute, alle società di capitali ed alle cooperative.

Vi sono poi altre forme di soggettività dei gruppi, che possiamo denominare intermedie perché, da un parte non si riducono alla soggettività delle persone fisiche e dall’altra non assumono l’intensità e la completezza delle caratteristiche tipiche della personalità giuridica. Trattasi delle forme di soggettività collettiva che si applicano alle associazioni non riconosciute, alle società di persone, ai consorzi con attività esterna, al G.e.i.e..

All’Ente che sorge per effetto della stipulazione di un contratto di rete, è in ogni caso da escludere che sia riconosciuta personalità giuridica. Lo stesso Governo italiano, come confermato dalla decisione della Commissione Europea del 26 gennaio 2011, relativa alla causa n. C(2010)8939 (riconoscimento della sospensione d’imposta per i fondi destinati al fondo patrimoniale comune), ha infatti chiarito che la rete di

imprese non avrebbe assunto “personalità giuridica autonoma” . In termini generali quindi, pur riconoscendo alla rete una propria soggettività, mancherebbe quell’alterità tra imprenditori “retisti” e rete che, unita ai tratti della responsabilità patrimoniale e dell’unità, renderebbe la rete una persona giuridica distinta dai retisti.

In questa sede può essere opportuno ricordare che non tutte le reti dotate di soggettività giuridica (cd. reti-soggetto) godono anche di autonoma responsabilità patrimoniale: questa caratteristica è infatti appannaggio delle sole “reti soggette a regime speciale”. Dall’altra parte, nelle reti-soggetto l’organo comune “agisce in rappresentanza” della rete in quanto tale perché gli effetti giuridici degli atti compiuti dall’organo comune ricadono in capo alla rete e non in capo ai retisti.

La seconda novità introdotta dalle modifiche del 2012 (identificazione di “reti a regime speciale”) sembra finalizzata ad aumentare la già rilevante flessibilità dello strumento. Indipendentemente dall’acquisizione (facoltativa) di soggettività giuridica, infatti, si dispone un particolare regime per il contratto di rete che prevede:

- una sede;
- l’istituzione di un fondo patrimoniale comune;
- l’istituzione di un organo comune;
- lo svolgimento, da parte dell’organo comune, di un’attività con terzi (anche commerciale).

In presenza di questi requisiti è previsto:

- un regime di autonomia patrimoniale tale che, in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;
- l’obbligo di redazione e deposito, entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, di un vero e proprio bilancio di esercizio, con riferimento al quale trovano applicazione le disposizioni relative al bilancio di S.p.A. (ove compatibili).

Queste modifiche e, in particolare, l’attribuzione di un regime di responsabilità limitata aumentano la già grande fles-

sibilità riconosciuta al contratto di rete. La limitazione della responsabilità è prevista a condizione che le obbligazioni siano assunte “in relazione al programma di rete” con la conseguente necessità di chiarezza, dettaglio e conoscibilità dello stesso da parte dei terzi. Diversamente, per le obbligazioni assunte nell’interesse di uno dei retisti probabilmente non vige il principio della limitazione di responsabilità che sarebbe applicabile solo quando l’obbligazione riguardi la rete nel suo complesso.

Strettamente collegata alla responsabilità patrimoniale limitata è la previsione dell’obbligo di redazione di un bilancio, nella forma prevista per le società per azioni, nonché il suo deposito presso il registro delle imprese del luogo ove la rete ha la sua sede, ai fini della conoscibilità dei terzi per la valutazione del grado di affidabilità della rete stessa.

La flessibilità del contratto di rete si evidenzia nella predisposizione del programma di rete che può prevedere diversi livelli di aggregazione ed impegno reciproco, dalla semplice collaborazione, allo scambio di informazioni o prestazioni, fino all’esercizio in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

Il modello di governance adottato può, allo stesso modo, essere più leggero o più pesante, prevedendo l’assenza di qualsivoglia organo comune, un organo comune che comprenda tutti i partecipanti, l’adozione di modelli più complessi che identifichino un comitato esecutivo interno all’organo comune, etc..

Lo stesso assetto patrimoniale può essere variegato, prevedendo (anche sulla base dell’oggetto specifico del programma comune) che il fondo patrimoniale (facoltativo) sia un semplice fondo spese o un vero e proprio patrimonio alimentato da conferimenti (anche nella forma di patrimoni destinati).

Infine, al ricorrere delle condizioni sopra richiamate, la rete può rimanere un semplice contratto o diventare una formazione collettiva dotata di autonoma soggettività, benché non personificata.

È possibile pertanto descrivere l'aggregazione che sorge per effetto della stipulazione del contratto di rete come un continuum che va dal semplice contratto con cui le parti cercano di dare certezza ai reciproci rapporti (anche al fine di garantirsi investimenti agevolati) ad un vero e proprio ente a responsabilità limitata.

È importante sottolineare che il punto di forza dello strumento è la sua flessibilità, rilevante anche in un'ottica dinamica di medio periodo: attraverso il contratto di rete, che può essere sottoscritto e modificato anche semplicemente per firma digitale, quando non sia di interesse l'acquisizione di soggettività giuridica, gli imprenditori possono iniziare a cooperare in ambiti limitati (come, ad esempio, lo scambio di informazioni) per poi decidere di aggregarsi in maniera via via più vincolante, fino alla costituzione di un soggetto giuridico non personificato.

3.4 Agevolazione fiscale

Alle imprese partecipanti alla rete spetta una detassazione degli utili pari alla quota accantonata a riserva e destinata all'effettuazione degli investimenti previsti dal programma di rete. L'articolo 42 del D.L. n. 5/2009 impone come condizione sine qua non l'accantonamento ad apposita riserva di una quota degli utili di esercizio destinandoli a fondo patrimoniale comune. Ulteriore imposizione normativa per la fruizione dell'agevolazione in oggetto è la preventiva asseverazione da parte degli organismi abilitati del programma comune di rete. I requisiti esposti devono essere soddisfatti al momento del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili, ad eccezione del primo periodo di applicazione della misura. Il programma comune di rete deve essere preventiva-

mente asseverato da parte di organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del MEF. I requisiti sono individuati con decreto del MEF del 25 febbraio 2011. Come detto in precedenza è considerata agevolabile la quota di utili dell'esercizio destinati dalle imprese al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare se accantonati ad apposita riserva. Tali conferimenti troveranno poi espressione a bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa (solo per coloro i quali sono obbligati alla redazione del bilancio) e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete. L'importo che non concorre alla formazione del reddito di impresa non può in ogni caso superare l'importo di Euro 1.000.000,00 per ogni impresa e per ogni periodo di imposta cui è consentito l'accesso all'agevolazione. La norma di cui sopra va a vincolare gli accantonamenti a riserva, all'effettuazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. La circolare dell'Agenzia delle Entrate 15/E del 2011 va ad individuare tra gli investimenti ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto o l'utilizzo di beni strumentali e non e servizi, nonché per l'utilizzo di personale. Oltre a tali costi sono considerati ammissibili i costi relativi a beni, servizi e personale messi a disposizione da parte delle imprese aderenti al contratto di rete (rileva il costo figurativo dell'effettivo impiego). La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 20/E del 2013 precisa che ai fini dell'individuazione del valore dell'investimento rilevante occorre fare riferimento al costo sostenuto secondo il disposto dell'art. 110, comma 1 del TUIR. Nella stessa circolare è inoltre precisato che rilevano i limiti di deducibilità imposti dal TUIR stesso per difetto del requisito di inerenza. Fondamentalmente l'agevolazione consiste in un regime di sospensione di imposta relativo agli utili accantonati ad apposita riserva per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. L'agevolazione fiscale si ha in termini di imposte sui redditi (IRPEF ed IRES); non spetta per l'IRAP. Di tale agevolazione se ne può fruire solo ed esclusivamente in sede di versamento del

saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati senza incidenza alcuna sul calcolo degli acconti per il periodo di riferimento. Stessa regola vige per il calcolo degli acconti per l'anno successivo che saranno calcolati sulla base imponibile al lordo dell'agevolazione.

3.5 La gestione fiscale della rete

La circolare dell'Agenzia delle Entrate 20/E del 2013 ha necessariamente riconosciuto che "la rete soggetto, costituisce, sotto il profilo del diritto civile, un soggetto "distinto" dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto e, pertanto, sotto il profilo tributario, in grado di realizzare fattispecie impositive ad essa imputabili". Ne consegue che la rete acquisendo soggettività giuridica si trova a dover adempiere a tutti gli obblighi fiscali, dichiarativi e di versamento, che sono in capo a qualsiasi operatore economico. La stessa circolare dichiara che la rete soggetto esprime una propria forza economica ed è in grado di realizzare, in modo unitario ed autonomo, il presupposto di imposta.

Ai fini Ires la rete dotata di personalità giuridica diviene soggetto passivo di imposta giusto il disposto dell'articolo 73, comma 2. La rete viene quindi fatta rientrare tra gli enti diversi dalle società che svolgono un'attività, che può essere commerciale o non commerciale.

Ai fini Irap, come si può evincere dalla circolare 20/E del 2013, la rete di imprese dotata di personalità giuridica è anche soggetto passivo Irap.

Come precedentemente esposto la rete di imprese con soggettività giuridica deve dotarsi di un numero di partita Iva e quindi gli adempimenti da seguire in tal senso restano quelli normalmente seguiti per la costituzione di un nuovo soggetto

dotato di personalità giuridica.

Per quanto concerne l'imposta di registro, il contratto di rete di imprese rientra tra gli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del Dpr 131/1986: per quanto riguarda le reti soggetto che svolgono in via esclusiva o prevalente attività commerciale o agricola, in relazione ai conferimenti al fondo patrimoniale comune, gli apporti di denaro o beni mobili è dovuta l'imposta in misura fissa, mentre in relazione a conferimenti di proprietà o diritti reali di godimento su beni immobili l'imposta è dovuta nelle misure indicate nell'art. 1 della tariffa. Qualora invece la rete soggetto non svolga attività commerciale o agricola in via principale o esclusiva, per i conferimenti al fondo comune, trovano applicazione le disposizioni dettate dagli articoli della Tariffa, parte prima, allegata al citato Dpr 131/1986. Infine in merito alle reti contratto, si rende applicabile, in linea generale, l'imposta di registro in misura fissa prevista dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, per gli atti pubblici o scritture private autenticate non aventi per oggetto atti a contenuto patrimoniale.

Per le reti prive di personalità giuridica l'Agenzia delle Entrate nella più volte citata circolare 20/E del 2013 va a ribadire che "l'adesione al contratto di rete non comporta l'estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all'accordo, né l'attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso" e conferma quanto dichiarato con la risoluzione 70/E del 30 giugno 2011, ovvero che alla rete può essere attribuito un proprio codice fiscale, visto che l'iscrizione all'anagrafe tributaria è consentita anche alle organizzazioni di persone e di beni prive di personalità giuridica.

3.6 Agevolazioni fiscali

Alle imprese partecipanti una rete fino a tutto l'esercizio 2012 spettava una "detassazione" degli utili pari alla quota accantonata a riserva e destinati all'effettuazione degli investimenti previsti dal programma di rete; perché ciò avvenisse vi sono stati diversi requisiti da rispettare.

Il comma 4-ter dell'art. 3 del D.L. n. 5 del 2009 così cita: "la rete può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso".

Quella che era definita dalla normativa come una possibilità, era divenuta necessariamente un obbligo nel momento in cui le imprese partecipanti la rete avessero voluto accedere alle agevolazioni fiscali. Infatti sempre l'articolo 42 dello stesso decreto imponeva come conditio sine qua non l'accantonamento ad apposita riserva di una quota degli utili di esercizio destinandoli al fondo patrimoniale comune. Ulteriore imposizione normativa per la fruizione dell'agevolazione in oggetto era la preventiva asseverazione da parte degli organismi abilitati del programma comune di rete. I requisiti sopra esposti dovevano essere soddisfatti al momento del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferivano gli utili, ad eccezione del primo periodo di applicazione della misura (comma 2 quinquies).

Il programma comune di rete (elemento necessario del contratto di rete) doveva essere preventivamente asseverato da parte di organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 febbraio 2011.

La mera asseverazione non era però sufficiente ai fini del godimento dell'agevolazione dal momento che le imprese partecipanti la rete dovevano essere in possesso di tutti gli altri requisiti di partecipazione della stessa di cui alle prece-

denti pagine del presente elaborato.

Come detto era considerata agevolabile la quota di utili dell'esercizio destinati dalle imprese al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare se accantonati ad apposita riserva. Tali conferimenti trovavano poi espressione a bilancio in una corrispondente riserva, di cui veniva data informazione in nota integrativa (solo per coloro i quali erano obbligati alla redazione del bilancio) e vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete. L'importo che non concorrevva alla formazione del reddito di impresa non poteva in ogni caso superare l'importo di Euro 1.000.000,00 per ogni impresa (anche in caso di adesione a più contratti di rete da parte della stessa) e per ogni periodo di imposta in cui era consentito l'accesso all'agevolazione.

La norma di cui sopra andava a vincolare gli accantonamenti a riserva, all'effettuazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. La circolare dell'Agenzia delle Entrate 15/E del 2011 va ad individuare tra gli investimenti ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto o l'utilizzo di beni e servizi, nonché per l'utilizzo di personale. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 2013 precisa che ai fini dell'individuazione del valore dell'investimento rilevante occorre fare riferimento al costo sostenuto secondo le regole generali dell'art. 110 comma1 del TUIR. È inoltre precisato nella stessa circolare che rilevano i limiti di deducibilità imposti dal TUIR per difetto del requisito di inerenza.

04 | PRINCIPALI DIFFERENZE CON ALTRE TIPICHE FORME AGGREGATIVE

Rispetto ai Consorzi, le principali differenze sono le seguenti:

La costituzione di un Consorzio ai sensi dell'art.2.602 cc prevede un'organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese, mentre nella Rete l'organizzazione comune è finalizzata ad esercitare una o più attività rientranti nei rispettivi oggetti sociali delle partecipate.

Il Consorzio è un soggetto giuridico e tributario autonomo rispetto alle imprese consorziate, ha una sua partita Iva e propria iscrizione alla CCIAA; nella Rete le imprese sono indipendenti e non si dà luogo ad alcun nuovo soggetto.

Proprio per la sua individualità, nel Consorzio si prevede anche un'attività esterna, con propria iscrizione Camerale o attestazioni varie, Soa, ecc. e, nei casi di Consorzi costituiti sotto forma di Consortili a r.l., anche una propria autonomia patrimoniale, equiparandola alle società a responsabilità limitata; la Rete non ha una propria autonomia né una propria iscrizione camerale, ma viene iscritta in visura di ogni partecipante alla Rete e acquisisce efficacia, solo dopo aver annotato la stessa su tutte le partecipanti presso le proprie iscrizioni in CCIAA.

L'attività del Consorzio è strumentale all'attività dei consorziati, ponendo in essere una funzione essenzialmente mutualistica. Mentre il Contratto di Rete permette l'esercizio in

comune di attività non solo strumentali (caratteristica peculiare di questo istituto), ma strategiche per lo sviluppo delle imprese partecipanti.

Nel Consorzio va individuato sempre un oggetto sociale, che ne è l'attività tipica; diversamente, la Rete ha un programma, un impegno a realizzare determinati obiettivi; al suo interno devono essere specificati gli obiettivi principali da raggiungere, le modalità che dovranno permettere il raggiungimento di tali obiettivi e i criteri di valutazione degli stessi.

Il Consorzio, mediante l'organizzazione comune, disciplina o svolge una o più fasi delle rispettive imprese; la Rete invece, può consentire lo svolgimento di un'attività economica comune, anche nuova, diversa ed autonoma rispetto alle singole fasi della stessa.

Il Consorzio mediante l'organizzazione comune, acquisisce beni e/o servizi strumentali, a condizioni più vantaggiose, generando in questo modo maggiori ricavi o minori costi di gestione per i partecipanti; la Rete può produrre beni o servizi da offrire a terzi con la possibilità di generare degli utili, da ripartire tra le imprese.

Infine la governance: il Consorzio prevede, proprio come le Società, una amministrazione organizzata con un amministratore unico o, caso più frequente, tramite un consiglio di amministrazione; nella Rete invece c'è un'ampia scelta a seconda se si scelgono i modelli delle reti di Scambio, con struttura molto semplificata, Leggere, con struttura più organizzata, anche mediante la costituzione di un organo comune, o Pesanti, attribuendo di fatto la Rete una propria personalità giuridica mediante registrazione della stessa presso il Registro delle Imprese.

4.1 Rispetto ai Distretti

Anche il Distretto ha una propria personalità giuridica ma è un'organizzazione fortemente legata ad un territorio spesso circoscritto, dove le imprese sono legate generalmente da una comune esperienza storica, sociale, economica e culturale; le Reti di Impresa prescindono dalla specializzazione e dal territorio, superando la logica di distretto con un modello aperto che può coinvolgere più settori e territori.

4.2 Rispetto alle Ati

Il raggruppamento di imprese non è un'impresa in senso tecnico e giuridico, ma è uno strumento messo in opera, di volta in volta, per consentire a più imprese, tra cui una capogruppo, di presentare un'offerta unitaria in gare di appalto, alle quali non avrebbero altrimenti potuto partecipare per mancanza di requisiti tecnici e finanziari o per eccessivo rischio (Cons. Stato, sez. IV, 30/07/1996, n.918).

La Ati non ha soggettività giuridica unitaria; ciascuna impresa, pur operando all'interno della riunione, si presenta munita della propria esperienza, dei propri mezzi economici, tecnici e finanziari, delle proprie metodologie applicative e di condizioni personali di affidabilità (Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2000, n. 801). Al riguardo statuisce espressamente l'art. 95, comma 7, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, secondo cui "... il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Le Reti di Impresa invece vengono poste in essere per attuare un programma di rete che non è legato a un momento,

una partecipazione specifica ad un appalto o gara.

Le forme di aggregazione di imprese più comuni. Quadro sinottico:

TIPO	FORMA DEL CONTRATTO ASSOCIATIVO E ADESIONE	GOVERNANCE	RESPONSABILITÀ	DURATA	PUBBLICITÀ
Contratto di Rete	Atto pubblico o scrittura privata autenticata. Aperto all'adesione successiva di altre imprese	Facoltà dei retisti di nominare un Organo Comune (persona fisica o società anche esterna alla Rete) che agisce sul mandato collettivo e non quale organo del "soggetto rete"	Quella prescritta dalle norme codicistiche in tema di responsabilità contrattuale e, per l'Organo Comune, in tema di mandato	Durata prestabilita	Obbligo di Iscrizione al Registro Imprese nella sezione in cui è iscritto ciascuno retista (medesimo obbligo anche in caso di nuove adesioni)
Consorzio	Atto pubblico o scrittura privata autenticata. Aperto all'adesione successiva di altre imprese	Organo amministrativo (CdA, Amm. Unico, Comitato Direttivo)	Limitata al fondo consortile dotato di autonomia patrimoniale propria. Resp. sussidiaria e solidale dei consorziati per le obbligazioni assunte per loro conto dagli amministratori	Durata prestabilita	Obbligo di iscrizione al Registro Imprese e deposito situazione patrimoniale per consorzi con attività esterna
ATI	Nessun requisito di forma. Partecipazione limitata ai soli aderenti e attribuzioni ripartite in base alle specifiche competenze	Mandato collettivo irrevocabile conferito ad una delle imprese partecipanti quale capogruppo	Solidale e illimitata nelle ATI orizzontali/pro quota per i lavori di propria competenza e solidalmente alla capogruppo nelle ATI verticali	Sino al completamento dello specifico lavoro per cui le imprese si sono associate	Nessun obbligo pubblicitario
Società Consortile	Atto pubblico. Aperto all'adesione successiva di altre imprese	Organo amministrativo (CdA, Amm. Unico, Comitato Direttivo) e Collegio Sindacale	Quella prescritta per il tipo societario prescelto (società di persone/società di capitali), purché non in contrasto con le norme sui consorzi	Durata prestabilita	Quelli prescritti per il tipo societario prescelto

05

IL DISTACCO DEI DIPENDENTI E CODATORIALITÀ NELLE RETI DI IMPRESA

L'art. 30 D.Lgs. n. 276/2003 4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con distacco in generale, il quale si configura:

quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, temporaneamente pone uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

In caso di distacco il datore rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.

5.1 I Requisiti del distacco

Interesse del datore distaccante

Temporaneità

Esecuzione di una determinata attività lavorativa.

5.2 Le parti nel distacco

(da un minimo di 3 a un massimo di)

Il datore di lavoro distaccante

Uno o più lavoratori

Uno o più soggetti distaccatari

5.3 Consenso del lavoratore

Salvo il caso del mutamento di mansioni,essendo il distacco disposto dal datore di lavoro in virtù dell'esercizio del potere direttivo e gerarchico, non occorre il consenso del dipendente.

5.4 Interesse al distacco in genere

1. l'interesse al distacco è proprio e tipico del datore distaccante (almeno in via assolutamente prevalente)

2. si deve trattare di un interesse di tipo "produttivo", legato alle esigenze dell'impresa piuttosto che dell'imprenditore in quanto persona fisica

Interesse di tipo economico

1. è pacificamente ammesso il rimborso di quanto speso dal datore per la prestazione resa in favore del distaccatario,

2. l'unico interesse inammissibile a priori è quello volto a conseguire un guadagno per il solo fatto che la prestazione del proprio dipendente è resa a favore di un altro soggetto il

quale la paga al datore di lavoro originario.

3. l'interesse al puro risparmio del costo del lavoro – mediante rimborso a carico del distaccatario – è ammesso nelle sole aziende in crisi, per evitare il licenziamento dei dipendenti, previo accordo sindacale

4. è invece sempre esplicitamente vietato - ricadendosi nella somministrazione irregolare – farsi rimborsare più di quanto effettivamente speso per la prestazione del distaccato.

5. “L'interesse che legittima il distacco non può mai concretizzarsi in un mero interesse al corrispettivo per la fornitura del lavoro altrui, che caratterizza, invece, la diversa fattispecie della somministrazione di lavoro” (Circ. Min. lav. 24 giugno 2005, n. 28).

5.5 Tempi del distacco

La norma non stabilisce una durata minima o massima ma dice che il lavoratore è “temporaneamente” a disposizione di altro soggetto. Occorre che non si tratti di un'assegnazione definitiva. È possibile disporre un distacco anche per tempi medi o lunghi, siano essi legati a una data certa o al compimento di un'opera o di un servizio, restando sempre esclusa la possibilità di assegnazioni definitive. La durata può quindi essere determinata (30 giorni, un anno ..) o determinabile (fino alla realizzazione dell'opera da parte del distaccato o fino al termine della collaborazione tra le imprese) ma non deve sussistere la definitività (altrimenti si rientrerebbe nell'ipotesi del trasferimento).

INTERESSE DI TIPO PRODUTTIVO	
Deve essere proprio del datore di lavoro	Il distacco è lecito finché perdura l'interesse: ossia la sua durata (ancorché non stabilita a priori e prolungata nel tempo) dipende dal suo persistere
INTERESSE DI TIPO ECONOMICO	
È ammesso solo, in misura pari al risparmio degli stipendi e dei contributi e premi che sarebbero stati erogati, nel caso di aziende in crisi e al solo fine di evitare licenziamenti	Qualunque richiesta di sovrapprezzo rende automaticamente illegittimo il distacco

Il concetto di temporaneità coincide con quello di non definitività indipendentemente dall'entità della durata del distacco, fermo che tale durata sia funzionale alla persistenza dell'interesse del distaccante (Min. lav. circ. 15.1.2004 n. 3).

5.6 Potere di Revoca

Così come spetta al datore disporre un'eventuale proroga del distacco, poiché esso è disposto in virtù dei poteri di organizzazione e gerarchici attribuiti al datore, egli può in ogni momento e fatto salvo quanto eventualmente previsto da contratti e accordi individuali e/o collettivi disporre la revoca anticipata.

5.7 Esecuzione di una determinata attività lavorativa

il comma 1 dell'art. 30 dispone che il lavoratore può essere inviato presso un altro soggetto "per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa". L'attività che sarà svolta dal lavoratore distaccato è, al tempo stesso, oggetto dell'interesse del distaccante e, pertanto, non può essere indeterminata e/o indeterminabile poiché il lavoratore viene posto a disposizione di altro soggetto "per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa", i suoi compiti devono essere precisi e finalizzati a un ben individuato scopo, RESTANDO ESCLUSA UNA GENERICA MESSA A DISPOSIZIONE DEL LAVORATORE DISTACCATO.

5.8 Comunicazione al lavoratore: forma

Non è previsto in alcun modo che il distacco sia comunicato in forma scritta da parte del datore. La comunicazione

cartacea, firmata per accettazione, è consigliabile per le numerose variazioni che conseguono alla prestazione di attività a favore di un altro soggetto, ancor più ove il distacco si protragga per lungo periodo. La comunicazione deve rispettare eventuali termini di “preavviso” fissati dal contratto collettivo o individuale. Normalmente, salvo esplicito accordo derogatorio tra le parti, essa ha efficacia “ora per allora”, ad esempio dopo un mese, o di più, a secondo di quanto prevede il CCNL, che talvolta allunga il preavviso per la presenza di figli e altri familiari.

5.9 Facsimile di comunicazione del distacco

Luogo e data

Al lavoratore

Con la presente, facendo seguito alle comunicazioni verbalmente intercorse, Le confermiamo che a partire dal e fino al , fatta salva l'esigenza di ulteriori proroghe, Lei sarà inviato in distacco presso

La informiamo che, come previsto dalle vigenti norme, la scrivente rimane suo effettivo datore di lavoro e nulla muta per quanto concerne la sua posizione retributiva, contributiva, assicurativa e fiscale.

Nell'ambito del distacco, Ella sarà chiamata a espletare le sue normali mansioni di

Nell'esplicazione del distacco Ella dovrà coordinarsi con le strutture e le persone del distaccatario, al fine della migliore riuscita della prestazione. A tale scopo, farà riferimento alle seguenti persone/strutture e si atterrà alle direttive che le saranno impartite per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

Firma del dipendente

5.10 La retribuzione: principi fondamentali

Il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. Quindi, il trattamento economico e normativo (ferie, permessi, scatti, progressioni di carriera, eccetera) spettante al distaccato resta a carico (e a cura) del datore (che rimane a pieno diritto,

titolare del rapporto), che mantiene il dovere di vigilare sulla corretta gestione del rapporto instaurato con il dipendente, anche allorché questi si trovi a prestare la propria opera a favore di un terzo presso un luogo non coincidente con la sede dell'impresa.

Il lavoratore ha diritto al trattamento economico connesso alle mansioni svolte.. Se, quindi, gli vengono attribuite presso il distaccatario mansioni superiori a quelle abituali e riconducibili al livello contrattuale e retributivo applicato fino a quel momento, il lavoratore avrà senza dubbio diritto alla retribuzione (e al maggiore inquadramento) corrispondente.

Il dipendente ha diritto a tutte le indennità contrattuali previste per lo svolgimento di particolari attività (es. di cassa) finché permane la situazione che a tali indennità dà diritto.

In aggiunta alla normale retribuzione, può accadere che il distaccatario eroghi, di propria iniziativa e a suo carico, somme di denaro. Queste somme rientrano pacificamente nella nozione di retribuzione imponibile. Tenuto agli obblighi di calcolo e versamento è sempre il datore di lavoro. Occorre che il distaccatario fornisca tutte le necessarie informazioni (ammontare erogato e relative date di pagamento in primis).

5.11 Obblighi contributivi e fiscali

Datore è l'unico soggetto tenuto all'obbligazione retributiva contributiva e fiscale, non solo per le somme corrisposte ma anche per quanto erogato direttamente dal distaccatario.

“... rientra nell'imponibile contributivo anche quanto corrisposto dal soggetto presso il quale è avvenuto il distacco restando a carico del datore distaccante l'adempimento dell'obbligazione contributiva ...” (Inps, circ. 24 dicembre 1997, n. 263).

“ ... il datore che ha distaccato il dipendente è obbligato a

effettuare le ritenute anche sulle somme e valori che il soggetto presso cui il dipendente è distaccato corrisponde e che vanno qualificate come redditi di lavoro dipendente ...” (Min. Finanze, circ. 23.12.1997, n. 326/E).

5.12 Rimborso delle spese al datore

È ammesso, a seguito di accordo tra il datore e l'altro soggetto (il lavoratore non ha alcuna voce in capitolo), il rimborso, da parte del distaccatario, delle spese sostenute dal distaccante. La Cassazione a Sezioni Unite 13 aprile 1989, n. 1751, ha chiarito, che il rimborso al distaccante della spesa del trattamento economico non ha alcuna rilevanza ai fini della qualificazione del distacco genuino. In ultima analisi, poiché il lavoratore distaccato esegue la prestazione non solo nell'interesse del distaccante ma anche nell'interesse del distaccatario, la possibilità di ammettere il rimborso rende più lineare e trasparente anche l'imputazione reale dei costi sostenuti da ogni singola società. In questo senso l'importo del rimborso non può superare quanto effettivamente corrisposto al lavoratore dal datore di lavoro distaccante (Ministero del lavoro, circolare 15 gennaio 2004, n. 3)”.

In sintesi

Il datore distacca il dipendente e stabilisce con il distaccatario le modalità di rimborso di quanto erogato più le somme versate agli enti previdenziali e all'amministrazione finanziaria. Il distaccatario si avvale della prestazione del lavoratore inviatogli dal distaccante e concorda con questi modalità e termini per il rimborso degli oneri relativi al lavoratore (o ai lavoratori in comando). Il lavoratore riceve la retribuzione dal datore di lavoro, a suo favore vengono anche effettuati gli adempimenti contributivi, assicurativi e fiscali.

5.13 Limiti al rimborso

Il rimborso è quindi sempre ammissibile è tuttavia importantissimo che la somma versata dal distaccatario al distaccante non superi quanto da questi effettivamente corrisposto al lavoratore e versato a enti o casse in base a disposizioni di legge o di contratto. Ove il rimborso ecceda il costo effettivo rimasto a carico del datore titolare del rapporto, non saremmo più in presenza di un distacco di manodopera ma del diverso istituto della somministrazione, in questo caso illecita, e quindi pesantemente sanzionata.

5.14 Società collegate, controllate e gruppi

Art. 2359 cod. civ., Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:

le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria;

le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Società collegate, controllate e gruppi Pur in presenza di forti legami societari, è necessario che il distaccante e il distaccatario riescano a provare l'esistenza degli abituali requisiti, ossia un interesse concreto, non coincidente con il mero risparmio del costo di manodopera, e la temporaneità.

“... è lecito il distacco dei lavoratori da una ad altra società, anche se collegate, se coesistono i seguenti presupposti sostanziali:

a) l'assegnazione al diverso posto di lavoro deve essere temporanea; b) un interesse del datore a che la prestazione lavorativa del proprio dipendente sia resa a favore di un terzo” (Min. lavoro, Nota 11.4.2001, n. 5).

5.15 Svolgimento di mansioni presso distaccato e distaccante

Distacco parziale: nell'ipotesi di distacco il lavoratore potrà svolgere la sua prestazione anche parzialmente presso il distaccatario, continuando a svolgere presso il distaccante la restante parte della prestazione (Min. lav., circolare 15.1.2004, n. 3; e nota n. 5 dell'11.4.2001).

Cass. 21 maggio 1998, n. 5102: il comando o distacco disposto dal datore di lavoro presso altro soggetto destinatario delle prestazioni lavorative è compatibile con il carattere parziale della prestazione presso il destinatario.

5.16 Distacco con mutamento di mansioni

ART. 3, comma 3, art. 30 D.Lgs. n. 276/2003:

Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore. Art. 2103 codice civile, Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi Ogni patto contrario è nullo. Le mansioni rappresentano l'insieme dei compiti che al lavoratore sono affidati e da questi regolarmente svolti in adempimento alla propria obbligazione. Esse fanno parte del patrimonio personale e patrimoniale del lavoratore. Le nuove mansioni potrebbero essere:

- 1) identiche alle precedenti;
- 2) equivalenti alle precedenti;
- 3) inferiori alle precedenti;
- 4) superiori alle precedenti.

MANSIONI IDENTICHE: Se il distacco riguarda mansioni identiche a quelle svolte fino a quel momento non sorge alcun problema in virtù del mero cambiamento del soggetto a favore del quale viene resa la prestazione.

MANSIONI EQUIVALENTI: Si tratta di quei compiti che (spesso inquadrati nello stesso livello contrattuale, anche se tale indice non è di per sé sufficiente) richiedono conoscenze e competenze simili e comportano svolgimento di compiti affini. Dal punto di vista qualitativo, soprattutto per i livelli con-

trattuali medio alti, vanno tuttavia considerati anche elementi quali la visibilità esterna, il numero di colleghi e sottoposti con i quali l'interessato di trova a interagire, la facoltà di firmare documenti aziendali eccetera. Per l'individuazione delle mansioni equivalenti deve essere attribuito valore più al CRITERIO QUALITATIVO (che considera la natura intrinseca dei compiti affidati) che a quello quantitativo (basato sulla mera elencazione dei compiti stessi). Le mansioni equivalenti in giurisprudenza:

Cass. 31 maggio 2010, n. 13281: sono equivalenti quando sono aderenti alla specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali.

Cass. 28 maggio 2010, n. 13178: le nuove mansioni possono considerarsi equivalenti alle ultime solo ove sia tutelato il patrimonio professionale del lavoratore, nel senso che la nuova collocazione gli consenta di utilizzare, e anzi di arricchire, il patrimonio professionale acquisito

Cass. 11 novembre 2009, n. 23877: occorre salvaguardare, in concreto, il livello professionale acquisito e fornire un'effettiva garanzia dell'accrescimento delle capacità professionali del dipendente.

MANSIONI INFERIORI: "si deve trattare di MANSIONI ALMENO EQUIVALENTI E NON INFERIORI rispetto a quelle svolte dal lavoratore presso il distaccante, poiché l'art. 30 non introduce alcuna deroga alla regola prevista dall'art. 2103 cod. civ." (Commissione Principi CDL, n. 7) Divieto e possibilità del lavoratore di agire in giudizio per il risarcimento del danno se viene fornita la prova

Distacco con mutamento di mansioni: il consenso del lavoratore

Secondo il Ministero "il consenso del lavoratore vale a ratificare l'equivalenza delle mansioni ove il mutamento di esse, pur non comportando demansionamento, implichi una riduzione e/o specializzazione dell'attività, inerente al patrimonio

professionale del lavoratore” (circ. 3/2004).

Il consenso del lavoratore, che ancora non conosce il dettaglio dei compiti che dovrà svolgere presso il distaccatario, non costituisce affatto una sorta di accettazione in bianco

Se le mansioni non corrispondono a quelle promesse, egli sarà libero di considerare il consenso come non prestato e di avanzare tutte le richieste del caso.

Forma del consenso: non c'è obbligo di forma scritta

Oggetto: distacco con mutamento di mansioni

Luogo e data

Al lavoratore

Con la presente, facendo seguito alle comunicazioni verbalmente intercorse, Le confermiamo che a partire dal e fino al, fatta salva l'esigenza di ulteriori proroghe, Lei sarà inviata in distacco presso

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, La informiamo che, nel corso del distacco Lei sarà addetto alle seguenti mansioni e sarà tenuto a svolgerle attenendosi alle direttive che, a tal fine, le saranno impartite dal personale della distaccataria.

Per accettazione

Firma del datore di lavoro

Firma del lavoratore

5.17 Distacco entro e oltre i 50 km

Art. 3, comma 3 (ultima parte), art 30 D.Lgs. n. 276/2003: “quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita

a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive”. Al fine di identificare tali ragioni la Commissione Consiglio Nazionale dei CDL Principio del 26.9.2005, n. 7, si è così espressa:

Peraltro, tali ragioni oggettive devono intendersi diverse da quelle che giustificano il distacco, perché altrimenti la previsione legislativa in esame risulterebbe pleonastica e, in ultima analisi, del tutto priva di senso. **NON È PERÒ AGEVOLE IMMAGINARE LA SUSSISTENZA DI RAGIONI IMPRENDITORIALI ULTERIORI E DIVERSE**, rispetto a quelle che già sono necessarie per consentire il distacco: cioè esigenze ulteriori rispetto a quell’interesse oggettivo alla effettuazione delle prestazioni lavorative presso il terzo, che già è posto a base della legittimità del distacco.

Comprovate ragioni tecniche

Comprovate significa, secondo il dizionario, provare con nuovi argomenti; confermare; avvalorare; dimostrare chiaramente; provare, con un significato rafforzato rispetto al verbo semplice; dimostrare in maniera certa, con nuovi argomenti

In definitiva, per trovare una soluzione, si ritiene che il legislatore abbia voluto rafforzare l’onere della prova, onere rafforzato quanto alla opportunità del distacco e posto ovviamente a carico del datore

Comunicazione delle ragioni

Le ragioni non devono essere obbligatoriamente comunicate con la stessa notizia del distacco

Se il lavoratore le chiede, datore è obbligato

Meglio fare un buon accordo prima

Possibilità del datore di attuare le misure più adatte ex art. 41 Costituzione (libertà economica e d’impresa)

Possibilità di controllo del giudice limitata a che sussistano effettive ragioni e non si tratti di scelta discriminatoria

Mansioni e distanze

Distacco senza mutamento di mansioni ed entro 50 KM  Nessuna problema (normali requisiti di legge)	Distacco con mutamento di mansioni ed entro 50 KM  Occorre il consenso del lavoratore
Distacco senza mutamento di mansioni e oltre 50 KM  Solo per ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive	Distacco con mutamento di mansioni e oltre i 50 KM  Solo per ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive più consenso del lavoratore

5.18 Rapporti tra distacco e poteri

Potere direttivo in generale: resta in capo al datore distaccante

Potere direttivo “ordinario” o quotidiano: delegato al distaccatario per la gestione pratica della prestazione

Potere disciplinare: resta in capo al datore distaccante previa informazione che deve essere fornita dal distaccatario circa eventuali infrazioni

5.19 Distacco e Contratto a termine

È legittima l'assunzione di un lavoratore con contratto a tempo determinato per coprire il posto lasciato scoperto da un lavoratore inviato in distacco (Min. Lav. , lett. circ. 5 giugno 2001).

Attenzione a durata massima: nel distacco non c'è ma nel contratto a termine si (36 mesi + deroghe) per mansioni equivalenti.

Indicazione del termine con data fissa o per relationem.

Il lavoratore assunto a termine può essere immediatamente distaccato, fermi i limiti di durata del contratto (Min. lav., Nota 12 aprile 2005, n. 387).

5.20 Il distacco per evitare riduzioni di persone:

Oggetto	Decreto legge 11 dicembre 1992, n. 478	Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148
Fonte	Art. 2 - Misure straordinarie volte a contenere le riduzioni di personale	Art. 8 - Norme in materia di licenziamenti collettivi
Contenuto	Al fine di evitare riduzioni di personale, possibilità per gli accordi sindacali di regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea	Gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad
Situazione	Decaduto per mancata conversione in legge	Convertito in L., con modifiche, dall'art.1, co.1, L. 19.7.1993, n. 236

Distacco per evitare riduzioni di personale: istruzioni Inps circ. 19 gennaio 1993, n. 11 – circ. 9 marzo 1994 , n. 81

Ispettori devono verificare autenticità dell'accordo sindacale (azienda deve esibire detto documento) e i suoi contenuti

L'autenticità dell'accordo può essere verificata mediante la convocazione delle parti firmatarie

La durata massima va stabilita nell'accordo

La previsione normativa consente, per evitare riduzioni di personale, un più ampio esercizio del distacco dei dipendenti

L'interesse datoriale è individuato direttamente dalla legge come l'interesse dell'accordo

6. Resta fermo il rapporto in capo al datore distaccante

Distacco per evitare riduzioni di personale alcune riflessioni

In questo caso l'interesse, più che del datore, è sicuramente dei dipendenti che, per tale via, evitano il licenziamento.

Il distaccatario dovrà prestare particolare attenzione, mantenendo in essere gli opportuni contatti, all'andamento della crisi dell'azienda distaccante.

Cessata la crisi, il distacco non ha più ragion d'essere (almeno non dopo scadenza periodo convenuto nell'accordo sindacale).

È opportuno che, al verificarsi di tale circostanza, il distaccatario provveda a rinviare i lavoratori comandati presso il datore o ad assumerli direttamente alle proprie dipendenze, se interessato.

5.21 Distacco e cassa integrazione

Min. Lav. circ. 24 giugno 2005, n. 2

Distacco durante periodo di Cassa integrazione con lo scopo di	Evitare licenziamenti collettivi	Legittimo
	Tutelare il patrimonio professionale dell'azienda	Legittimo
	Preservare la professionalità del singolo	Legittimo
	Salvaguardare l'occupazione	Legittimo
	Contenere il costo del lavoro con mero rimborso della prestazione	Illegittimo

Conseguenze del distacco illecito

Articolo 30, comma 4 bis

“Quando il distacco avvenga in 414 del codice di procedura violazione di quanto disposto dal comma 1 (interesse, temporaneità e mansioni), il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica l’articolo 27, comma 2”

Articolo 27, comma 2 D.Lgs 276/2003 somministrazione irregolare

Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazio-

ne ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.

Manca l'interesse del datore distaccante

Manca la temporaneità, intesa come non definitività (cfr. Min. Lav., Nota 12 aprile 2005, n. 387);

Il distacco non è stato disposto per l'esecuzione di una "determinata attività lavorativa"; ma vi è stata solo una generica "messa a disposizione di personale"

È stato richiesto e versato, oltre al rimborso di quanto dovuto, anche un sovrapprezzo, che ha consentito al distaccante/somministratore di lucrare sulla prestazione dei lavoratori.

DISTACCO NEL CONTRATTO DI RETE

Art. 30, co. 4-ter, D.Lgs. 276/2003

Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del D.L. 10.2.2009, n. 5, conv. dalla L.9.4.2009, n. 33, l'interesse del distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile.

L'interesse del distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete;

5.22 Gli altri requisiti del distacco

Se l'interesse è "automatico", la temporaneità è collegata al permanere dell'interesse. Lo svolgimento di un'attività lavorativa determinata invece non viene meno come requisito fondamentale. ***Deve quindi trattarsi di un'attività in qualche modo ricollegabile alle finalità proprie del contratto di rete.***

Art. 30, co. 4-ter, D.Lgs. 276/2003 DUE PROBLEMI:

fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Art. 2013 Cod. Civ.: Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

E inoltreArt. 30, co, 3, D.Lgs. 276/2003 Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

Interesse al distacco: CONTRATTO DI RETE (Circolare Min. Lav. 29 agosto 2013, n. 35)

Ai fini della verifica dei presupposti di legittimità del distacco, il personale ispettivo dovrà limitarsi a verificare l'esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario. ***Si tratta quindi di una verifica eminentemente di tipo documentale e non sostanziale sulla genuinità e fondatezza dell'interesse.*** Pertanto, al fine di evitare sanzioni occorre fare attenzione alla temporaneità e poi, soprattutto, a che venga fatta svolgere una attività lavorativa determinata, nonché alle somme che vengono rimborsate.

5.23 La codatorialità nel contratto di rete

Per le imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso (art. 30, co. 4-ter D.Lgs. 276/2003). Questo vale solo per le

imprese, e non per i professionisti, associazioni, fondazioni, enti di ricerca.

Al fine di inquadrare bene l'argomento, dobbiamo fare qualche considerazione: non si tratta di "job sharing", dato che con questo rapporto i due lavoratori si obbligano a rendere un'unica prestazione lavorativa; non si tratta di 2 part time, dato che nel part time ogni datore di lavoro è titolare del proprio rapporto di lavoro. L'Art. 2094 cod. civ. cita testualmente "È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore". Quindi la norma "immagina" un solo datore di lavoro per volta ma non preclude affatto che ce ne siano di più. Come si riconosce un "datore di lavoro"? Il datore di lavoro gestisce tra poteri:

Direttivo: fai questo o quello, anche per il tramite dei preposti

Organizzativo: fai prima questa attività in questo determinato modo

Disciplinare: non hai fatto questa cosa o hai fatto una cosa vietata e quindi ti sanziono

Nella rete contratto vi sono dipendenti e altri lavoratori (es. autonomi) delle singole imprese della rete, nella rete soggetto, oltre alla manodopera delle singole imprese della rete, può esistere manodopera assunta dalla rete soggetto.

I dipendenti e gli altri lavoratori delle singole imprese della rete possono svolgere la propria attività presso le altre imprese della rete, insieme ai dipendenti di queste ultime. I dipendenti e gli altri lavoratori delle singole imprese della rete possono svolgere la propria attività presso il cliente o committente insieme ai dipendenti di quest'ultimo. Pertanto, la **codatorialità** per le imprese in rete la dei dipendenti ingaggiati viene regolata dal contratto di rete stesso o dal regolamento sottoscritto successivamente.

Per tale personale, il **potere direttivo potrà essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa al contratto di rete** (a differenza delle ipotesi di distacco “ordinario, in cui il potere direttivo permane in capo al datore distaccante). **Sul piano di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative – e quindi sul piano della sanzionabilità di eventuali illeciti – occorrerà rifarsi ai contenuti del contratto di rete.** Senza pertanto configurare “automaticamente” una solidarietà tra tutti i partecipanti al contratto.

Nel proseguo della trattazione analizzeremo alcune **criticità** o problematiche che in parte possono essere superate mediante una regolamentazione, stilando apposito documento tra le imprese che partecipano all’accordo di rete. Mentre altre problematiche dovranno opportunamente essere trattate dalla giurisprudenza e regolate e con circolari e precisazioni ministeriali.

5.24 La codatorialità: contenuto del regolamento

Nel contratto di rete vanno individuate le regole di “ingaggio”: ossia chi ha il potere di richiedere la prestazione dei dipendenti delle altre imprese della rete, va stabilito chi controlla chi è responsabile per le eventuali violazioni. Pertanto, occorre stabilire nel **Regolamento:**

Come viene trasferito o condiviso il potere direttivo

Occorre informare il lavoratore sul soggetto abilitato a impartire ordini

Occorre prevedere un flusso di informazioni costante tra imprese in rete: orari, comportamenti disciplinarmente rilevanti, mansioni, eventuali indennità, trasferte ecc.

Occorre valutare i rischi e metodologie per informare il lavoratore

Prevedere come risolvere problemi con le comunicazioni obbligatorie

Prevedere possibili problemi con i contratti atipici (es. durata massima del contratto a termine)

Limiti economici: come ad es. nel lavoro accessorio

OLTRE AGLI ELEMENTI ELENCATI È NECESSARIO EVIDENZIARE DI SEGUITO ALCUNE CRITICITÀ CHE SI RITIENE OPPURTUNO MENSIONARE NEL REGOLAMENTO.

5.25 La codatorialità: orario di lavoro

L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. I contratti collettivi di lavoro di qualunque livello possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno: cd. orario multiperiodale).

La durata massima settimanale dell'orario è pari a 48 ore medie nel periodo di riferimento.

L'orario massimo è in capo al lavoratore

5.26 La codatorialità: diritti sindacali

Deve ritenersi che per i diritti sindacali, si debba far riferimento al numero totale dei dipendenti

Anche se, verosimilmente, ogni azienda avrà le sue RSA o RSU

Difficile non accettare la richiesta delle RSA o RSU di incontri congiunti

5.27 La codatorialità: tutela contro il licenziamento

Salvo il caso della “rete soggetto”, se il contratto di rete interessa due imprese, ciascuna delle quali ha 8 dipendenti, In caso di licenziamento illegittimo si applica la tutela della legge 604/1966 o quella della legge 300/1970? L’impugnazione a chi deve essere inviata? Se l’impresa A licenzia, l’azienda B può revocare il recesso?

Il suggerimento è quello di regolare la materia in sede di redazione del Regolamento, siglando gli articoli specifici con le rappresentanze sindacali più rappresentative.

5.28 Codatorialità: tutela contro il trasferimento

Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Le ragioni sono del datore titolare del rapporto, di chi se ne avvale o della rete? (dipende da cosa c’è scritto nel contratto di rete). Il lavoratore ha 60 giorni per impugnare: a chi? Anche in questo caso è necessario stabilirlo nel Regolamento.

5.29 Codatorialità: la gestione delle ferie

Nella rete soggetto, le ferie sono decise dall’organo comune che ha assunto i dipendenti della rete soggetto. Nella rete contratto, i co-datori devono accordarsi su quando far fruire

le ferie. Se le comunica l'azienda A, l'azienda B non può revocarle. La misura è quella prevista dal CCNL del datore che assume.

5.30 Codatorialità: altre criticità

LAVORO INTERMITTENTE

L'azienda A assume Tizio con contratto di lavoro intermittente e lo fa lavorare 400 giorni. Anche l'azienda B lo assume con lo stesso contratto e lo fa lavorare 400 giorni.

È corretto?

CONTRATTO A TERMINE

C'è il limite di 36 mesi per lo svolgimento di mansioni equivalenti. Tuttavia se l'azienda A assume Tizio per 36 mesi e lo occupa a favore proprio e delle altre imprese della rete. In seguito anche l'azienda B assume Tizio per 36 mesi e lo occupa a favore proprio e delle altre imprese della rete, È CORRETTO? SIAMO TRANQUILLI?

CONTRATTO A TERMINE COME OPERA IL DIRITTO DI PRECEDENZA?

Se ho svolto più di 6 mesi presso la rete dei co-datori ho diritto di precedenza presso tutte le imprese collegate in rete?

Occorre fare una classifica unica dei pretendenti di tutte le imprese della rete?

Se rifiuto un impiego presso l'azienda A, l'azienda B deve contattarmi oppure ho perso il diritto di precedenza?

Se ho svolto le mansioni solo per un'impresa e assume l'altra, il diritto opera?

CONTRATTO A TERMINE: CASI VIETATI Art. 3 D.LGS. n. 368/2001

L'apposizione del termine al contratto di lavoro non è ammessa:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ex artt. 4 e 24, L. 23.7.1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per la sostituzione di lavoratori assenti, o ex. art. 8, co. 2, della L. 23.7.1991, n. 223, o abbia durata iniziale non superiore a 3 mesi;

c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;

d) da parte delle imprese che non hanno fatto la valutazione dei rischi.

Questi divieti si applicano solo all'azienda che assume, quindi un'altra azienda della rete può assumere dipendenti a termine e poi mandarli a lavorare presso quella che non può assumere? Questa soluzione è corretta?

PATTO DI PROVA

Il dipendente ha già lavorato presso l'impresa A, l'azienda B, facente parte della rete, lo vuole assumere apponendo al contratto la clausola relativa alla prova. La richiesta del periodo di prova è valida? Se il lavoratore viene inviato presso l'azienda A, il patto di prova regge? E se l'azienda B lo assume solamente per farlo operare presso di sé?

MALATTIA

Poiché il lavoratore è malato in relazione alle mansioni disimpegnate normalmente, cosa accade se, nell'ambito del contratto di rete, egli svolge mansioni differenti? Chi può richiedere le visite di controllo? Occorre che le imprese si coordinino, decidendo per esempio se far eseguire le visite

di controllo ed eventualmente se assoldare un investigatore privato

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Il numero massimo di associati in partecipazione (solo 3, salve eccezioni), come opera nel contratto di rete? Altri 3 in capo alla rete soggetto?

LAVORO AUTONOMO A PARTITA IVA: Cosa accade con i 3 indici presuntivi?

Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini IVA sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di co.co. co., qualora ricorrano almeno 2 dei seguenti presupposti:

a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi;

b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di 2 anni solari consecutivi;

c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente

Può intendersi per medesimo committente anche la rete (peggio), cumulando i singoli importi o periodi? Oppure il medesimo committente sono solo le singole imprese (meglio)? Le imprese in rete configurano il "medesimo centro d'imputazione di interessi? Se ho la postazione di lavoro fissa presso l'impresa A, metto nei guai anche l'impresa B?

5.31 Assunzioni congiunte in agricoltura

Art. 9, co. 11, D.L. 28.6.2013, n. 76

Le assunzioni congiunte nel settore dell'agricoltura sono state introdotte dal Decreto Legge n. 76/2013, convertito con la Legge n. 99/2013, al fine di stimolare i processi aggregativi e garantire una maggiore stabilità del rapporto di lavoro. In questo modo, le aziende del settore possono, infatti, cogliere nuove opportunità di sviluppo e assumere congiuntamente specialisti, ripartendosene gli oneri. All'articolo 31 del D.Lgs. 10.9.2003. n. 276, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Le imprese agricole, comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

3-ter. L'assunzione congiunta di cui al comma 3-bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50% di esse sono imprese agricole.

3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.

3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter. ”

Pertanto, possono fare assunzioni congiunte; le imprese agricole, comprese le cooperative, appartenenti allo stesso gruppo, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, e le imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50% di esse sono imprese agricole.

Le assunzioni congiunte in agricoltura riguardano solo i **lavoratori dipendenti** e per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende, con le modalità stabilite con un D.M. Lavoro.

I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le assunzioni congiunte.

Assunzioni congiunte in agricoltura (D.M. 14.1.2014)

Così le comunicazioni obbligatorie

FATTISPECIE	CHI FA LA COMUNICAZIONE
Gruppi di impresa e imprese collegate con un contratto di rete	Impresa capogruppo
Imprese riconducibili allo stesso proprietario	Il proprietario
Imprese riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado	Soggetto individuato con uno specifico accordo, previo deposito dell'accordo presso le associazioni di categoria, con modalità che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione
Imprese collegate tra loro da contratto di rete	Soggetto individuato dal contratto di rete, quale incaricato ad assolvere l'adempimento normativo

Il Decreto Direttoriale del 28 novembre 2014, in vigore dal 7 gennaio 2015, ha disposto i necessari aggiornamenti per il modello UniLav, prevedendo che per tali tipologie di assunzioni prenda la denominazione di **UNILAV-Cong**. La Nota del 4 dicembre 2014 illustra la nuova sezione "Altri datori

di lavoro” in cui indicare il numero variabile di datori di lavoro, nonché la possibilità di inserire il codice CIDA rilasciato dall’INPS e il luogo di conservazione del contratto di lavoro. A partire **dal 7 gennaio 2015**, i datori di lavoro o i soggetti abilitati interessati potranno effettuare le comunicazioni obbligatorie - relative all’instaurazione, cessazione, proroga e trasformazione - tramite il nuovo modello UNILAV-Cong **disponibile esclusivamente** online, previo accreditamento al sistema.

06

BUONE PRATICHE IN CINQUE STORIE AZIENDALI

6.1 Energy4Life

Rete in provincia di Verona formata da quattro società (una ESCO - Energy Service Company partecipata da altre due aziende della rete, un'azienda di caldaie, un'azienda di fotovoltaico, un'azienda di minieolico), si è costituita per garantire il completamento della filiera.

Le aziende attive nel settore dell'energia si sono rese conto che il presidio di singole fasi non era sufficiente a garantire un'efficiente gestione del mercato energetico. Al contrario, l'integrazione degli aspetti tecnologici con quelli a valle della filiera assicura vantaggi competitivi sia dal punto di vista produttivo, sia commerciale.

Le imprese che aderiscono a Energy4life hanno un forte radicamento sul territorio ed hanno condiviso un progetto comune, per promuovere soluzioni avanzate da commercializzare con il marchio unico Energy4life.

CRVeneto, a conclusione della fase ricognitiva sviluppatasi negli ultimi mesi del 2010, è entrata nella Rete Energy4life come partecipante il 28 gennaio 2011.

La Cassa condividerà gli obiettivi della rete operando in qualità di advisor e di coordinatore per le operazioni finanziarie connesse ai progetti che la rete d'impresa andrà a sviluppare, mettendo a disposizione la propria competenza per il raggiungimento degli obiettivi strategici che la rete si pone.

Energy4Life ha partecipato all'Expo di Shangai 2010 come

progetto selezionato tra l'Italia degli Innovatori.

- Settore: Energie rinnovabili - riqualificazione energetica di edifici e realizzazione di piccole reti di teleclimatizzazione nella nuova edilizia;

- Numero aziende in rete: 4 imprese e una banca;

- Localizzazione: provincia di Verona;

- Fatturato di rete: 100 Milioni di Euro;

- Numero totale dipendenti: 400;

- Governance: la rete è governata da un'Assemblea costituita da un Presidente, da un Vice e da un rappresentante di tutte le imprese aderenti alla rete;

- Formalizzazione contratto di rete: Luglio 2010;

- Obiettivi della Rete:

Accorciare la filiera, raggiungendo il cliente finale residenziale (principalmente condomini), sia in Italia che all'estero, con una proposta di riqualificazione energetica integrata.

Promuovere il sistema energetico Energy4life attraverso attività di diffusione del marchio, favorire il trasferimento tecnologico dei processi e dei prodotti innovativi che sono frutto dei progetti di ricerca e sviluppo delle imprese.

- Vantaggi della Rete per le aziende:

- Accesso a mercati prima preclusi o difficili da affrontare;

- Migliore capacità di sensibilizzare i cittadini e le imprese verso tecnologie e soluzioni ad alta efficienza e sostenibilità ambientale;

- Migliore accesso al credito, innovazione e ricerca.

- Vantaggi della Rete per i clienti:

- Disponibilità di un unico interlocutore con capacità di integrazione e gestione delle tecnologie;

- Sistema contrattuale (contratto di performance) da proporre al cliente finale residenziale con il quale si vincola il proprio risultato economico alle performance derivanti dalla gestione ottimale delle tecnologie installate;

- Sistema di monitoraggio (E-term) dei consumi energetici – sia per il condominio che per il singolo Utente;

- CR Veneto valuta l'affidabilità finanziaria dei clienti residenziali e propone piani di finanziamento, completando così l'offerta commerciale di Energy4life.

6.2 Rinnova

È una rete di imprese per la riqualificazione energetica degli edifici ed il miglioramento della qualità abitativa ed ambientale specializzata in interventi quali:

- opere di coibentazione muraria e delle coperture;
- sostituzione di infissi a bassa trasmittanza;
- impianti termici a basso consumo;
- impianti fotovoltaici.

Le opere di efficientamento energetico, oltre ad aumentare il valore economico ed ambientale degli edifici esistenti, generano una riduzione dei consumi con un risparmio considerevole sulle bollette di luce e gas.

Il vantaggio economico così prodotto va a rimborsare l'investimento iniziale anno per anno.

Rinnova propone scelte ecosostenibili volte sia al miglioramento della salubrità della casa, sia alla riduzione dell'impatto ambientale.

I calcoli dimostrano come l'esecuzione in modo completo di tutti gli interventi Rinnova riduce dell'80% il costo di energia elettrica e GAS, e dell'87% le emissioni di CO₂.

La rete si è sviluppata in forte sinergia con le autorità amministrative del Comune di San Felice sul Panaro e di Camposanto che hanno patrocinato la costituzione della rete in quanto in linea con il proprio programma di riqualificazione energetica degli edifici pubblici e residenziali.

Inoltre, i clienti della rete possono contare anche su una speciale linea di credito a tassi agevolati grazie alla collaborazione con San Felice 1893 Banca Popolare.

- Numero aziende in rete: 10;
- Settore: Riqualificazione energetica;
- Localizzazione: provincia di Modena – San Felice sul Panaro;
- Fatturato di rete: 12 Milioni di Euro;
- Numero totale dipendenti: 60;
- Governance: la rete è dotata di un Rappresentante di rete

– azienda capofila Progetto che resta in carica per almeno sei mesi;

- Formalizzazione contratto di rete: Dicembre 2010;
- Obiettivi della Rete: riqualificazione energetica degli edifici e miglioramento della qualità abitativa ambientale;

• Vantaggi della Rete per le aziende:

- Partecipazione a fiere, mostre, mercati ed altre manifestazioni a scopo promozionale;
- Maggiore diffusione sul mercato grazie anche a strumenti di comunicazione congiunta (sito web, opuscoli informativi);
- Patrocinio di enti locali;
- Miglioramento della funzione commerciale;
- Incremento delle commesse.

• Vantaggi della Rete per i clienti:

- Prezzi più bassi applicati alle commesse della rete;
- Copertura finanziaria da parte della Banca Popolare San Felice 1893;
- Intervento completo ed integrato;
- Interventi effettuati solo in caso di effettiva convenienza economica per il cliente (codice etico).

6.3 Racebo – Motor Companies Network

Nasce a Bologna il primo contratto di rete costituito in Italia tra aziende manifatturiere, subfornitrici delle case dell'automotive ed operanti nei diversi comparti della meccanica: dai trattamenti dei metalli alle fusioni in leghe leggere, alle lavorazioni meccaniche di precisione, alla carpenteria metallica, alla componentistica per telai e motori, alla verniciatura.

Le 12 aziende di RaceBO, rappresentano l'eccellenza della motor valley bolognese.

Tra il 2008 e il 2009 il comparto dell'automotive comincia a perdere quote di mercato e nel 2009 la crisi dispiega tutta la sua forza. I costruttori big player spostano l'attenzione ai mercati emergenti dov'erano in attività fornitori low cost. Il rischio era quello di soccombere e chiudere, viste le dimensioni piccole e medie delle aziende del bacino emiliano-romagnolo. Dalla presa d'atto che la crisi sarebbe stata lunga alla ricerca di contromosse, il passo è stato breve. Le aziende comprendono che devono unire esperienze, competenze e capacità per spostare il proprio posizionamento sul mercato e presentarsi con un'offerta più competitiva.

Ai nastri di partenza Racebo contava 11 imprese (oggi sono 12) con un giro d'affari aggregato di 80 milioni.

Nel progetto di riposizionamento è stata rafforzata l'operatività internazionale e si è insistito sulla fascia di lusso con un portafogli ordini che va da Ducati a Ferrari a McLaren. I clienti, soprattutto esteri, hanno apprezzato il progetto e li hanno incoraggiati, trovando in loro soluzioni a molti problemi industriali.

Le aziende lavorano adesso con uno standard comune di qualità e hanno accorciato i tempi di lavorazione, rendendo più rapida l'offerta dei prodotti. Si è registrato, inoltre, un miglioramento dal punto di vista finanziario in quanto ogni impresa è diventata acquirente e fornitrice dell'altra, creando così un sistema di bilanciamento economico-finanziario tra le diverse imprese.

Numero aziende in rete: 12;

Settore: aziende manifatturiere subfornitrici delle case dell'automotive ed operanti nei diversi comparti della meccanica;

Localizzazione: provincia di Bologna, distretto dei motori;

Fatturato di rete 2012: 150 Milioni di Euro;

Numero totale dipendenti 2012: 830 (150 posti di lavoro in più negli ultimi 3 anni);

Programma di investimenti realizzato: 10 Milioni di Euro in impianti, ricerca e sviluppo.

Formalizzazione contratto di rete: Maggio 2010;

Obiettivi della Rete:

- Condividere una strategia commerciale sui clienti esistenti e comuni alla rete;
- Individuare nuove opportunità di mercato nel comparto automotive;
- Programmare una riduzione dei costi generali e non, grazie alle sinergie di rete;
- Condividere informazioni commerciali sui clienti del comparto moto.

Vantaggi della Rete per le aziende:

- Ottimizzazione dei costi operativi;
- Accesso a nuovi mercati;
- Migliore accesso al credito;
- Aumento del fatturato;
- Offerta dei prodotti più rapida.

Vantaggi della Rete per i clienti:

- Costi più competitivi;
- Standard di elevata qualità;
- Unico interlocutore;
- Copertura di un ampio range di esigenze produttive.

6.4 Calegheri 1268

È una rete che si ispira, nel nome, alla Confraternita dei Calegheri, fondata nella seconda metà del XII secolo dai calzolari veneziani a tutela della propria arte e delle proprie produzioni artigianali.

Composta da 3 calzaturifici veneti ed uno emiliano (Gritti Srl di Fossò, Moda di Fausto SpA di Vigonovo, B.Z. Moda di Stra e Bruno Magli SpA di Bologna), questa rete di imprese è la prima che nasce nel settore calzaturiero italiano, in particolare sulla Riviera del Brenta, tradizionale distretto italiano della calzatura di fascia alta.

La sinergia si concentra su un progetto finalizzato a rafforzare la presenza della distribuzione al dettaglio sui mercati internazionali attraverso l'apertura di outlet multimarca e la realizzazione di un "servizio di utilità" ai rivenditori tradizionali.

In una prima fase, Calegheri 1268 è proiettata verso una maggiore conoscenza e diffusione all'estero dei marchi delle quattro aziende, che conserveranno la propria autonomia. Inoltre, la rete si impegna a ritirare l'invenduto dei propri clienti per rimettere i prodotti in vendita in outlet multimarca. Ci sono però altri sviluppi possibili: Calegheri 1268 può infatti funzionare anche come gruppo d'acquisto per comprare le materie prime, come piattaforma logistica o via privilegiata per il marketing e la formazione.

Nell'Agosto 2011 è stato concluso l'accordo tra la Rete Calegheri 1268 e la Banca Antonveneta Spa che è entrata come socio del contratto di rete con una quota del 10% del capitale, importante riconoscimento del piano industriale della Rete Calegheri 1268.

- Settore: produzione calzature;
- Numero aziende in rete: 4 oltre a Banca Antonveneta SpA;
- Localizzazione: provincia di Venezia;
- Fatturato di rete: 100 Milioni di Euro;
- Numero totale dipendenti: 200;

- Governance: Organo Comune costituito da Presidente, Vice e dalle aziende aderenti alle rete aventi stesso peso;
- Formalizzazione contratto di rete: Dicembre 2010;
- Obiettivi della Rete:

Sviluppo di un approccio innovativo al mercato internazionale della distribuzione al dettaglio, con apertura di punti vendita in Italia e all'estero all'interno dei quali commercializzare i propri prodotti. Ritiro dell'invenduto al cambio di stagione ed immissione (a seguito di adeguati trattamenti di rilucidatura e confezionamento) in nuovi canali distributivi, come gli outlet internazionali o la vendita diretta.

- Vantaggi della Rete per le aziende:
 - approvvigionamenti centralizzati delle materie prime;
 - creazione di strumenti congiunti di comunicazione e marketing;
 - partecipazione congiunta ad eventi e fiere;
 - migliore conoscenza del mercato (modelli e colori più venduti, trend, orientamenti clienti finali);
 - migliore performance di vendita;
 - formazione e training dello staff, finalizzata ad una vendita assistita più efficace;
 - maggiore fidelizzazione dei rivenditori ed incremento ordini.

- Vantaggi della Rete per i clienti:
 - supporto ai rivenditori per disfarsi dell'invenduto;
 - rete di vendita maggiormente consolidata;
 - prodotti maggiormente in linea con le richieste del mercato;
 - vendita assistita più efficace grazie alla formazione e training dello staff.

6.5 Automation Net

Rete in provincia di Ancona formata da tre imprese attive nel campo degli elettrodomestici (ex filiera Merloni), è stata costituita per supportare il processo di internazionalizzazione delle aderenti. Le aziende, infatti, anche dotandosi di un marchio comune, stanno puntando ad espandere i mercati di sbocco in Italia e all'estero (in particolare in Turchia), a realizzare attività congiunte di comunicazione, promozione ed organizzazione di fiere ed a migliorare il rapporto con le banche.

Nello specifico, le aziende operano nei seguenti settori: produzione di maniglie e manopole; produzione di filtri metallici e reti stirate; progettazione e costruzione stampi per l'industria dell'elettrodomestico e dell'automotive.

Finalità della rete è quella di ricercare e sviluppare nuovi prodotti utilizzando le competenze distintive presenti all'interno delle singole società, diversificando la produzione dal settore degli elettrodomestici a quello dell'automotive, valutando inoltre possibili sbocchi nel settore della domotica industriale.

- Settore: elettrodomestici;
- Numero aziende in rete: 3;
- Localizzazione: provincia di Ancona;
- Fatturato di rete: 15 Milioni di Euro;
- Numero totale dipendenti: 200;
- Governance: la rete è governata da un Comitato di Gestione e da un coordinatore e dai rappresentanti delle imprese aderenti alla rete;
- Formalizzazione contratto di rete: Marzo 2011;

- Obiettivi della Rete: accrescere la capacità di penetrazione sui mercati internazionali rafforzando le politiche commerciali sui mercati esteri.

Vantaggi della Rete per le aziende:

- Accesso a mercati prima preclusi o difficili da affrontare;
- Ottimizzazione dei costi: condivisione di un agente commerciale che promuova congiuntamente la gamma prodotti delle singole aziende ai clienti comuni; definizione di una strategia di comunicazione congiunta;
- Migliore accesso al credito, innovazione e ricerca.

Vantaggi della Rete per i clienti:

- Maggiore competitività;
- Migliore efficienza dei servizi logistici;
- Copertura di un ampio range di esigenze produttive.

07 | APPENDICE NORMATIVA

L'art. 6-bis della Manovra Economica (legge n. 133/2008, di conversione del DL n. 112/2008), prevedeva che con decreto del MiSE di concerto con il MEF avrebbe dovuto essere individuata la forma giuridica delle reti di imprese. Tale disposizione estendeva alle reti così individuate i benefici previsti a favore dei distretti industriali dalla legge finanziaria 2006 (agevolazioni amministrative, finanziarie e per la ricerca).

La legge n. 33/2009, di conversione del DL n. 5/2009 (cd. Decreto incentivi), recante “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”, disciplina il contratto di rete di imprese. Da un punto di vista economico le reti continuano a essere una libera aggregazione di imprese, ma sul piano giuridico è formalmente disciplinato il contratto attraverso cui è possibile costituire tali aggregazioni e gli obiettivi con esse si possono realizzare.

La legge Sviluppo (legge n. 99/2009), ha abrogato l'art. 6-bis della Manovra Economica e ha introdotto significative correzioni alla disciplina del contratto di rete contenuta nella legge n. 33. In particolare, è stato esteso l'ambito di applicazione a tutte le forme di organizzazione dell'attività imprenditoriale (imprenditori persone fisiche, società di persone e di capitali, ecc.), mentre prima dell'intervento la norma riguardava solo le S.p.A.. Inoltre, è stata disciplinata la responsabilità verso i terzi delle reti. Infatti, la versione originaria della norma rendeva le imprese aderenti al contratto responsabili

solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni assunte dalla rete, mentre i correttivi introdotti dalla legge Sviluppo, con il richiamo alla disciplina dei consorzi, attribuiscono alla rete autonomia patrimoniale perfetta.

Il D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 : L'ultima modifica alla normativa sul contratto di rete ha introdotto importanti novità. In primo luogo, rende facoltativa l'istituzione del fondo patrimoniale, prima obbligatoria per la costituzione di una rete. Inoltre, prevede una rilevante novità dal punto di vista fiscale: "una quota degli utili dell'esercizio destinati [...] al fondo patrimoniale comune [...]" potranno non concorrere alla formazione del reddito d'impresa e, sostanzialmente, costituire un beneficio fiscale per le imprese partecipanti alla rete.

La Legge n. 134/2012 conversione con modifiche del D.L. 83/2012 (cd. Decreto Sviluppo): Con il Decreto Sviluppo 2012 (ed in sede di sua conversione con modifiche), il testo della norma sul contratto di rete è stato novellato in relazione ad alcuni profili. Per quanto concerne la responsabilità patrimoniale, è stata introdotta la previsione che, per le obbligazioni assunte dall'organo comune per il programma comune, la responsabilità sia limitata al fondo comune. Quanto alle modalità di redazione: il contratto può essere redatto non più solo per atto pubblico o scrittura privata autenticata ma anche per atto firmato digitalmente con mera firma digitale (art.24 CAD) o con firma elettronica autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale (art. 25 CAD) e trasmesso agli uffici del Registro delle Imprese attraverso un modello standard tipizzato. Sono state anche semplificate alcune procedure per la comunicazione, tra gli uffici del Registro Imprese, delle modifiche apportate al contratto di rete. È previsto, inoltre, che le imprese partecipanti possano optare per far acquisire alla rete la soggettività giuridica, la norma però non indica i relativi profili e le implicazioni civilistiche e tributarie.

La Legge n. 221/2012 conversione con modifiche del D.L. n. 179/2012 (cd Decreto sviluppo bis): Il provvedimento contiene interventi importanti che contribuiscono a delineare, con maggior precisione, il quadro complessivo della normativa sul “Contratto di Rete”. In particolare in forza del D.L. n.179 e della relativa legge di conversione sono stati chiariti alcuni passaggi tecnici della Legge n.134/2012 (conversione “DL Sviluppo”), contribuendo a definire un quadro di riferimento giuridico più preciso e fornendo maggiore operatività alla disciplina. Il legislatore interviene, anche, sul Codice degli Appalti prevedendo la partecipazione dei “contratti di rete” a gare e appalti pubblici.

La Legge n. 224 del 24 dicembre 2012 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). Con la Legge di Stabilità 2013, legge del 24 dicembre 2012, n. 228 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 (Suppl. Ordinario n. 212) entrata in vigore il 01 gennaio 2013, è stato introdotto un credito d'imposta per le imprese e le reti d'impresa che investono direttamente in ricerca e sviluppo o affidano attività di tale ambito a Università, Enti Pubblici di ricerca, Organismi di ricerca attività.

08

MODELLO CONTRATTO DI RETE

Data _____, in _____,
presso lo Studio _____, Dott. _____ Notaio in _____,
iscritto presso il Collegio Notarile _____,
sono presenti i signori:

1) _____ non in proprio ma nella sua qualità di _____ della
società: _____

In caso di imprese individuali si indicano i seguenti dati:

Tizio, che interviene nel presente atto in qualità di imprenditore
individuale, esercente sotto la ditta _____ corrente in _____,
iscritto nel Registro delle imprese di _____, codice fiscale
_____, Rea _____, partita Iva _____;

In caso di società di persone si indicano i seguenti dati:

Caio e Sempronio, i quali intervengono al presente atto in
qualità di unici soci, amministratori e legali rappresentanti
della società: «_____ S.n.c. di Caio e Sempronio» con sede
in _____, iscritta nel Registro delle imprese di _____, numero
di iscrizione e codice fiscale _____, Rea _____, muniti dei
necessari poteri in forza dei vigenti patti sociali;

In caso di società di capitali si indicano i seguenti dati:

_____, che interviene nel presente atto in qualità legale
rappresentante della società «_____ S.r.l.» con sede in _____,
capitale _____, interamente versato, iscritta nel Registro delle
imprese di _____, numero di iscrizione e codice fiscale _____,
Rea _____, munito dei poteri necessari in forza del vigente
statuto;

autorizzato in forza dei poteri derivanti da _____

2) _____ non in proprio ma nella sua qualità di _____ della società:

_____ autorizzato in forza dei poteri derivanti da _____

3) _____ non in proprio ma nella sua qualità di _____ della società:

_____ autorizzato in forza dei poteri derivanti da _____

I componenti della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo,
premessi che:

a) ai sensi dell'art. 3, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, e dell'art. 42, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, con

il «*contratto di rete*» più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa; Gli obiettivi strategici possono essere diversi, purché finalizzati ad incentivare lo sviluppo economico e tecnologico delle imprese che vi partecipano. Non deve trattarsi necessariamente di attività economica: sono ammesse anche attività di mera ricerca e studio, che non abbiano immediati riflessi economici.

b) [indicare l'oggetto sociale / l'attività delle società partecipanti] ad esempio:

- il signor *Tizio* esercita, quale imprenditore individuale, l'attività di costruzione, installazione e manutenzione di impianti in genere, ed in particolare di impianti di produzione e di distribuzione di energia;

- che la società ____ S.n.c. di Caio e Sempronio svolge, fra l'altro, l'attività di produzione di componenti e strumenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di pannelli fotovoltaici e solari, e la commercializzazione dei materiali stessi;

- che la società ____ S.r.l. svolge, fra l'altro, l'attività di promozione commerciale, l'attività di marketing e di pubblicità;

c) [indicare le ragioni per le quali esse si riuniscono] ad esempio:

- le imprese partecipanti, in qualunque forma organizzate, condividono l'esercizio delle rispettive attività nel settore delle energie rinnovabili. Esse, al fine di incentivare lo sviluppo economico e tecnologico, accrescere la competitività delle imprese sul mercato nell'esercizio delle attività di cui al periodo precedente, ed in particolare la capacità di affermazione e diffusione dei sistemi di produzione di energia alternativa da fonti rinnovabili, i componenti ritengono che sia necessario caratterizzare i propri prodotti e servizi per l'elevato livello innovativo e standard qualitativo e per il rigoroso rispetto di parametri predefiniti in specifici disciplinari di produzione, pubblicizzati e resi riconoscibili presso i consumatori finali;

oppure

- esercitare in comune un'attività di ricerca, creando un nuovo laboratorio o condividendo un laboratorio comune, producendo brevetti la cui commercializzazione possa essere affidata ad una società strumentale ovvero ad una fondazione d'impresa;

- esercitare in comune un'attività di erogazione di servizi strumentali alle rispettive imprese, condividendo la strumentazione tecnica o altre strutture operative, ovvero la gestione di crediti ricevuti da enti pubblici e privati per lo sviluppo di attività comuni;

- coordinare un sistema di acquisti di licenze di brevetti o di know how in ambiti di interesse comune, con condivisione delle tecniche di ricerca e monitoraggio dei titolari dell'innovazione;

- coordinare le modalità di accesso a nuovi mercati, promuovendo marchi collettivi o integrando la propria offerta secondo modalità che favoriscano la presentazione di nuove opportunità commerciali o la stabilizzazione delle relazioni già in essere;

- collaborare nella produzione di beni o servizi innovativi, vincolando l'intera (o parte della) filiera produttiva e/o distributiva a rispettare determinati standard di produzione e/o distribuzione;

tutto ciò premesso onde questo atto formi parte integrante e sostanziale, si conviene e si stipula quanto segue.

***Art. 1) Oggetto e durata del contratto;
denominazione della Rete***

1.1. Le società ____ (d'ora innanzi, collettivamente, le Imprese e ciascuna di esse, individualmente, l'Impresa) convengono di stipulare un contratto di rete al fine di originare una Rete di imprese (d'ora innanzi la Rete) e pertanto si obbligano ____ (ad esempio: a svolgere l'attività di progettazione, produzione e commercializzazione di componenti ed impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili esclusivamente certificati, nonché a commercializzare detti prodotti, il tutto in conformità a specifici disciplinari e regolamenti predefiniti).

1.2. La Rete dura fino al ____.

1.3. Nei rapporti con i terzi la Rete può essere presentata e identificata anche con la denominazione Rete ____.

Art. 2) Obiettivi strategici

2.1. Le Imprese intendono perseguire, tramite l'istituzione della Rete, l'obiettivo strategico della loro innovazione e dell'innalzamento della loro capacità competitiva e, in particolare, intendono ____ (ad esempio: perseguire, tramite il presente contratto, l'obiettivo di accrescere la capacità di penetrazione delle imprese partecipanti sul mercato nazionale ed internazionale mediante la certificazione di qualità del prodotto e un'adeguata comunicazione delle suddette qualità).

2.2. Le modalità di esercizio in comune delle attività descritte all'art. 1 devono pertanto essere orientate e funzionali al perseguimento dell'obiettivo convenuto.

Art. 3) Programma di rete

(La definizione del programma di rete è un elemento essenziale del contratto. Lo scopo della rete è di accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato, per questo le imprese, sulla base di un programma comune, collaborano in forme e in ambiti attinenti all'esercizio delle proprie attività, ovvero si scambiano informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica).

3.1. Il programma di rete consiste:

- a) [ad esempio] nella predisposizione di disciplinari e regolamenti relativi ad ogni fase della produzione, della trasformazione e del trasporto dei prodotti;
- b) [ad esempio] nella nomina di un unico Ente di certificazione;
- c) [ad esempio] nella partecipazione a fiere, mostre, mercati e altre manifestazioni nelle quali si realizzino quelle iniziative di carattere promozionale tese a valorizzare la produzione, l'immagine, l'attività e la professionalità delle imprese;

- d) [ad esempio] nella definizione di linee comuni di marketing e di packaging;
- e) [ad esempio] nello svolgimento in comune dell'organizzazione delle campagne pubblicitarie collettive e individuali;
- f) [ad esempio] nell'organizzazione di tavoli tecnici e di seminari di approfondimento;
- g) [ad esempio] nella registrazione di un marchio comune e nell'esercizio di azioni di tutela dello stesso.

3.2. Ogni Impresa ha diritto di avvalersi del marchio della Rete e dei servizi offerti dalla Rete.

3.3. Il programma della Rete è organizzato secondo esercizi annuali, coincidenti con l'anno solare.

Art. 4) Obblighi e diritti delle imprese

4.1. Le imprese sono obbligate:

(Il rapporto tra le imprese è, per così dire, leggero, nel senso che non si dà vita ad una complessa organizzazione comune, attraverso la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, come nel caso dei consorzi).

- a) [ad esempio] a uniformarsi ai disciplinari e ai regolamenti adottati dal Comitato di Gestione della Rete;
- b) [ad esempio] a non servirsi di segni distintivi, marchi, denominazioni o contrassegni diversi da quello comune per la commercializzazione dei loro prodotti;
- c) [ad esempio] ad attenersi alle decisioni del Comitato di gestione della rete ai fini dell'utilizzo del marchio;
- d) [ad esempio] ad inserire sulle confezioni dei propri prodotti commercializzati con il marchio rete _____, un «codice di tracciabilità», secondo le modalità fissate dal Comitato di gestione della rete, allo scopo di fornire al consumatore uno strumento per risalire alle fasi del percorso di filiera a cui i prodotti stessi sono stati sottoposti;
- e) [ad esempio] a rispettare i termini e gli obblighi derivanti

dall'attuazione dei progetti promozionali e di altre iniziative volte a favorire la commercializzazione dei prodotti;

f) [ad esempio] a consentire al personale incaricato dal Comitato di gestione della rete di effettuare ispezioni dei luoghi, prelievi di campioni di terreno e di colture in atto per verificare la compatibilità e la idoneità, ai fini della produzione, dell'ubicazione del fondo rispetto ad insediamenti inquinanti, nonché di ispezionare gli stabilimenti e gli impianti di produzione e verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal partecipante;

g) [ad esempio] a fornire tutti i dati relativi ai cicli produttivi, alle tecniche, alle sostanze e ai prodotti già impiegati e a quelli da impiegare per la qualificazione della propria attività produttiva ai sensi della Legislazione vigente, dei regolamenti e disciplinari di produzione;

h) [ad esempio] a non aderire ad altri contratti di rete, salvo espressa autorizzazione del Comitato di gestione della rete; in caso di diniego, l'impresa partecipante può recedere con effetto immediato dal contratto stesso, fermo l'obbligo di terminare le commesse in corso e quelle cui essa abbia già dato la sua adesione;

i) [ad esempio] ad avere una copertura assicurativa ritenuta idonea dal Comitato di gestione della rete.

4.2. Al fine di consentire i controlli sul rispetto dei disciplinari e dei regolamenti delle rete, ogni Impresa è obbligata a consentire:

a) [ad esempio] il libero accesso durante il normale orario di lavoro alle sedi degli impianti di produzione, trasformazione e/o conservazione dei prodotti;

b) [ad esempio] l'ispezione di apparecchiature e magazzini, dei documenti relativi alle lavorazioni e ai prodotti, nonché delle scritture contabili e delle fatture;

c) [ad esempio] prelievi di campioni delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti, i quali potranno essere prelevati anche presso i punti di vendita per sottoporli ad analisi di laboratorio.

Art. 5) Fondo comune

5.1. Al fine di sopperire ai costi iniziali di funzionamento della Rete, ciascuna Impresa si obbliga a effettuare, entro ____ giorni dalla stipula del presente contratto, un versamento di euro ____ mediante bonifico da effettuarsi presso la Banca ____ sul conto corrente intestato alla Rete.

5.2. Ciascuna Impresa inoltre si impegna a corrispondere, entro il 31 gennaio di ogni anno, a titolo di contributo alle spese di gestione della Rete, una somma da determinarsi ad opera del Consiglio di gestione della rete entro il 31 dicembre dell'anno precedente secondo le risultanze del piano previsionale approvato dal Consiglio stesso.

5.3. Qualora nel presente contratto subentrino ulteriori imprese, all'atto del subentro deve essere versata alla Rete, da parte del subentrante, una somma pari a quella che le altre Imprese hanno versato nel medesimo anno quale contributo annuale.

5.4. Le imprese sono altresì obbligate a corrispondere contributi integrativi, su richiesta del Comitato di gestione della rete, per sopperire a eventuali insufficienze dei contributi ordinari annuali.

5.5. Con eventuale regolamento interno possono essere disciplinate le prestazioni che la Rete compia nell'interesse di una singola Impresa e i costi da addebitare all'Impresa beneficiaria di tali prestazioni.

5.6. L'inadempimento nei pagamenti dovuti alla Rete provoca l'applicazione di un interesse di mora pari __%. Ove l'inadempimento si protragga per più di tre mesi, il Comitato di gestione della rete può dichiarare risolto il vincolo contrattuale tra la Rete e l'Impresa inadempiente, ai sensi dell'art. 1456 c.c. La risoluzione non comporta diritto al rimborso delle

somme versate alla Rete a qualsiasi titolo, salvo che si tratti di somme versate espressamente come finanziamenti con diritto a restituzione.

Art. 6) Comitato di gestione della Rete

(La disciplina del contratto lascia alle imprese ampia libertà di definire le modalità di governance. La regolamentazione dell'organo comune è lasciata alla più ampia autonomia contrattuale).

6.1. L'attuazione del programma della Rete e l'organizzazione delle attività della Rete sono affidate al Comitato di gestione della rete formato da tanti membri quante sono le imprese.

Un'altra formulazione potrebbe essere la seguente:

L'attuazione del programma di rete è affidata ad un comitato di gestione costituito da un rappresentante di ogni impresa partecipante, fino ad un massimo di sette. Qualora i partecipanti alla rete divengano più di sette, il comitato di gestione sarà composto da cinque o da sette componenti, nominati a maggioranza, calcolata per capi, dai partecipanti alla rete.

La durata del mandato è decisa all'atto della nomina. Possono essere nominati quali componenti del comitato di gestione solo le imprese partecipanti.

Le società dovranno partecipare al comitato di gestione in persona del legale rappresentante pro tempore.

6.2. Ogni Impresa nomina un proprio esponente nel Comitato di gestione della rete.

6.3. Ciascun componente del Comitato di gestione della rete può essere revocato in qualsiasi momento dall'impresa che l'ha nominato.

6.4. Il Comitato di gestione della rete nomina tra i propri componenti un Presidente, a cui sono attribuite le funzioni indicate nell'art. 2381, co. 1, c.c., e un Vice Presidente.

6.5. Il Presidente coordina l'attività della Rete, istruisce e dirige i lavori del Consiglio di gestione della rete e ne esegue le decisioni.

6.6 Il Presidente ha la rappresentanza delle Imprese della Rete con riguardo alle attività da svolgere in attuazione del programma della Rete; in particolare, agisce in rappresentanza delle Imprese nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza.

Un'altra formulazione potrebbe essere la seguente:

Al comitato di gestione è espressamente conferito il mandato ad agire per conto delle imprese partecipanti al contratto, oltre che nei casi indicati nell'art. 4 ter, lett. e), D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, anche per il compimento di qualsiasi atto sia necessario per l'attuazione del programma, nel rispetto degli obiettivi sopra convenuti, e per dare esecuzione al presente contratto.

Il comitato di gestione ha pertanto il compito di decidere gli atti e le modalità di attuazione del programma di rete, e a tal fine potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) predisporre i disciplinari ed i regolamenti di qualità;
- b) verificare la conformità ad essi dell'attività e dei metodi di produzione praticati dalle imprese partecipanti;
- c) accertare l'uso corretto del marchio da parte delle imprese partecipanti;
- d) scegliere e designare l'Ente di Certificazione unitario;
- e) scegliere e designare l'Agenzia comune per l'organizzazione delle campagne pubblicitarie collettive ed individuali;
- t) stipulare contratti di pubblicità di qualsiasi natura;
- g) sottoscrivere convenzioni e affittare spazi presso fiere e mercati;

6.7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni caso questi abbia impedimento nello svolgimento delle sue funzioni (assenza, impossibilità o inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del presidente) e potrà agire con le medesime funzioni del sostituito.

6.8. Il Comitato di gestione della rete si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi componenti.

6.9. Il Comitato di gestione della rete è convocato, mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno giorni 5 (cinque) prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Un'altra formulazione potrebbe essere la seguente:

Copia della decisione di nomina del presidente e del vice presidente, con le loro generalità e con l'indicazione del loro domicilio agli effetti della qualifica, deve essere inviata, con qualunque mezzo, a tutte le imprese partecipanti.

Il comitato di gestione si riunisce, anche in video conferenza, almeno una volta al mese, nell'ambito del territorio nazionale. Il Presidente dovrà convocare tutti i componenti del comitato di gestione mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno giorni 5 (cinque) prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Al di fuori della riunione mensile le decisioni del comitato di gestione sono assunte mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto; a tal fine il presidente deve inviare o sottoporre ad ogni componente un documento scritto da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione; il medesimo documento dovrà recare espressa dichiarazione

di consenso, di dissenso o di astensione e dovrà essere sottoscritto dal componente del comitato di gestione, e poi trasmesso, anche a mezzo fax, al presidente, entro due giorni dal ricevimento. La mancata trasmissione nel termine previsto vale come astensione.

Il comitato di gestione decide a maggioranza dei suoi componenti, calcolata per teste.

Le decisioni del comitato di gestione, comprese la nomina del presidente e del vicepresidente, dovranno risultare da apposito verbale scritto dal presidente o dal vicepresidente e riportato in un libro vidimato.

6.10. Il Comitato di gestione della rete deve riunirsi almeno due volte all'anno: entro la fine di ogni anno, per elaborare il bilancio previsionale dell'anno precedente ed entro il 30 aprile di ogni anno per elaborare il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

6.11. Il Comitato di gestione della rete decide a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale la decisione a cui accede il voto del Presidente.

Un'altra formulazione potrebbe essere la seguente:

I partecipanti alla rete decidono, a maggioranza calcolata per capi:

- in ordine all'approvazione di un rendiconto annuale dell'attività compiuta, che dovrà essere redatto secondo le norme previste per il bilancio della S.p.a. e presentato dal comitato di gestione per il mese di marzo di ogni anno, con riferimento all'attività svolta nell'anno solare precedente;

- in ordine all'approvazione di un bilancio previsionale, che dovrà essere presentato entro il 30 ottobre di ogni anno e riferito all'attività che il comitato di gestione intende svolgere nell'anno solare successivo;

- in ordine alla nomina dei componenti del comitato di gestione.

Il Presidente dovrà convocare tutti i partecipanti alla rete mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno giorni 15 (quindici) prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione

dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

6.12. Le decisioni del Comitato di gestione della rete sono verbalizzate in apposito libro vidimato.

Art. 7) Adesione di altre imprese

Il contratto di rete è a struttura aperta: è previsto che partecipino più imprenditori, anche mediante adesioni successive.

7.1. Il Comitato di gestione della rete decide sulle istanze di adesione alla Rete da parte di altre imprese. [effettuare eventuali precisazioni]

Ad esempio:

Possono aderire al contratto le imprese che svolgono le attività di _____. Chi intende aderire al presente contratto di rete deve presentare, ai sensi dell'art. 1332 c.c., al comitato di gestione apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, contenente:

- a) la denominazione e la sede legale dell'impresa;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attività effettivamente svolta e la sede nella quale viene esercitata;
- d) certificazione attestante che l'impresa non è stata dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali, o che il titolare non è stato interdetto dall'esercizio di attività imprenditoriale o dalla facoltà di contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del presente contratto.

Per le società deve essere inoltre presentato:

- h) copia della delibera dell'organo competente di adesione al contratto di rete ed il nome del socio o persona designata ed autorizzata a rappresentarla a tutti gli effetti nella rete;
- i) copia dello statuto e certificato di iscrizione al Registro delle imprese competente.

Sulla domanda di ammissione delibera il comitato di gestione nella sua prima riunione utile.

In caso di accettazione della proposta di adesione il richiedente dovrà corrispondere un contributo al fondo nella misura stabilita annualmente in sede di approvazione del bilancio previsionale, oltre al contributo ordinario per l'anno successivo e all'eventuale contributo straordinario.

Art. 8) Recesso di una impresa

8.1. Ciascuna Impresa può recedere in ogni momento dalla Rete.

8.2. Il recesso dichiarato entro il 30 settembre ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo; il recesso dichiarato dopo il 30 settembre ha effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

8.3. Il recedente deve effettuare tutti i pagamenti di competenza degli esercizi anteriori alla data di efficacia del recesso.

8.4. Il recesso non comporta diritto al rimborso delle somme versate alla Rete a qualsiasi titolo, salvo che si tratti di somme versate espressamente come finanziamenti con diritto a restituzione.

Art. 9) Modifiche del contratto

9.1. Il presente contratto può essere modificato solo con il consenso unanime delle Imprese.

Art. 10) Domicilio della Rete

10.1. La Rete è domiciliata presso il Presidente del Consiglio di Gestione della Rete.

Art. 11) Normativa applicabile

11.1. Nei casi in cui nel presente contratto non sia esplicitamente normata una situazione inerente l'attività e la gestione della Rete, si applicano le norme del codice civile in tema di società a responsabilità limitata.

Art. 12) Cause di risoluzione del contratto per inadempimento

12.1. In caso di inadempimento agli obblighi previsti negli artt. 4 e 5, il presente contratto si risolve rispetto alla parte inadempiente per decisione del comitato di gestione, il quale dovrà preventivamente diffidare la parte ad adempiere entro il termine di giorni quindici.

L'inadempimento di una delle parti non comporta in ogni caso risoluzione del contratto rispetto alle altre.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti né gli apporti al fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti.

Resta salva la facoltà del comitato di gestione di richiedere al partecipante inadempiente il risarcimento dei danni patiti dalla rete a causa del suo inadempimento.

.....

[clausola arbitrale e foro competente]

Il contratto di rete è soggetto ad iscrizione «nella sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante».

Rep. n.

Racc. n.

CONTRATTO DI RETE DI IMPRESE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ____ In ____, alla via ____ nel mio studio ____
dinanzi a me dott. ____, notaio in ____, iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti riuniti di ____
sono comparsi:

____ nato a ____ il ____, domiciliato per la carica a ____
via ____, che interviene al presente atto non in proprio ma in
qualità di vice presidente del Consiglio di Amministrazione e
legale rappresentante della società:

“ ____ ” con sede in ____,
capitale sociale Euro ____ (____ virgola zero zero) i.v., n. di
iscrizione al Registro delle Imprese di ____ e cod. fisc. ____
al presente atto autorizzato in forza di delibera del Consiglio
di Amministrazione in data ____

____ nato a ____ il ____, domiciliato per la carica a ____),
via ____, che interviene al presente atto non in proprio ma
in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e
legale rappresentante della società:

“ ____ ” con sede in ____,
capitale sociale Euro ____ (____ virgola zero zero) i.v., n. di
iscrizione al Registro delle Imprese di ____ e cod. fisc. ____
al presente atto autorizzato in forza di delibera del Consiglio
di Amministrazione in data ____

____ nata a ____ il ____, domiciliato per la carica a ____,
che interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di
Amministratore Unico e legale rappresentante della società:

“ _____ con sede in _____,
capitale sociale Euro _____ (_____ virgola zero zero) i.v., n. di
iscrizione al Registro delle Imprese di _____ e cod. fisc. _____
al presente atto autorizzato anche in forza di decisione dei
soci assunta in data _____

_____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica a _____,
via _____, che interviene al presente atto non in proprio ma in
qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della
società: “ _____ “ con sede in _____,
capitale sociale Euro _____ (_____ virgola zero zero) i.v., n. di
iscrizione al Registro delle Imprese di _____ e cod. fisc. _____

Detti comparenti, cittadini italiani - con la precisazione che le
società aderenti rappresentate sono di nazionalità italiana e
sono state costituite in Italia - della cui identità personale io
notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto
con il quale:

premesso che

- * la società “ _____ ” svolge l’attività di _____;
- * la società “ _____ ” svolge l’attività di _____;
- * la società “ _____ ” svolge l’attività di _____;
- * la società “ _____ ” svolge l’attività di _____;

tutto ciò premesso, a formare parte integrante del presente
atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. - Oggetto del contratto

Le parti, anche come rappresentate, convengono di stipulare
un contratto di rete e pertanto si propongono di svolgere in
comune le attività di studio, promozione e commercializzazione
dei prodotti e dei servizi delle aziende aderenti alla Rete, il
tutto in conformità alla normativa di settore.

Art. 2.- Definizione

Al fine di favorire lo sviluppo delle relazioni commerciali e facilitare l'individuazione delle imprese aderenti come un unico interlocutore, nei rapporti con i terzi la rete tra imprese dovrà essere presentata e identificata con il nome ed il logo:
“ _____ ”

Art. 3.- Obiettivi strategici

Gli obiettivi strategici sono finalizzati al reciproco miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato, perseguiti attraverso il contratto di rete anche tramite l'acquisizione in comune di nuova clientela. Ognuna delle aziende oggetto del presente accordo si occupa di una produzione parziale nel mondo della _____ che non completa quasi mai la richiesta dell'azienda _____ a 360 gradi. Mediante la realizzazione del contratto di Rete fra imprese, grazie alle specifiche competenze di ciascuna, viene creata una filiera completa nel campo della _____ fornendo alla stessa una maggior capacità competitiva sul mercato e, di conseguenza, una maggior visibilità presso le Imprese.

Le imprese inoltre convengono di incontrarsi periodicamente, almeno ogni due mesi, per effettuare degli incontri di aggiornamento sulle tecnologie relative alla _____.

Art. 4.- Programma di rete

Le attività comuni poste a base del Programma di Rete, a cui le aziende partecipanti concorrono ciascuna secondo le proprie competenze e in conformità a quanto sarà stabilito dal Comitato di Gestione per l'attuazione del Programma, sono le seguenti:

- promozione di prodotti/servizi rientranti nei settori di attività d'impresa delle singole aziende aderenti;
- individuazione di un piano comune di marketing con possibilità di costituzione di un ufficio di marketing comune;

- valutazione in comune della possibilità di attivarsi nell'internazionalizzazione delle imprese;
- realizzazione di eventi e manifestazioni in comune;
- attività di innovazione e ricerca con studio delle possibili politiche praticabili dalle aziende sia singolarmente che nella Rete;
- la predisposizione di disciplinari e regolamenti relativi alla gestione delle attività della rete e all'esercizio delle attività di impresa dei singoli aderenti;
- realizzazione di materiale pubblicitario, partecipazione a fiere e manifestazioni di settore e la realizzazione di siti online;
- creazione di gruppi d'acquisto per la razionalizzazione e la riduzione dei costi;
- la risoluzione e la gestione delle problematiche connesse alla certificazione della qualità;
- la partecipazione congiunta a bandi, avvisi, gare progetti Interreg, Bandi Europei e tutto quanto fosse di interesse delle Aziende;
- realizzazione di programmi formativi per lavoratori in termini di formazione e aggiornamento;
- registrazione di un marchio comune e eventuale attività di tu-tela dello stesso;
- attività di erogazione di servizi strumentali alle rispettive imprese con condivisione di strumentazione tecnica e/o di altre strutture operative;
- ogni attività connessa con quelle precedentemente elencate.

Art. 5. - Obblighi e diritti delle imprese aderenti

Le imprese aderenti al presente contratto di rete sono obbligate:

- a non servirsi di marchi, segni distintivi, denominazioni o contrassegni diversi da quello comune nella promozione ed esecuzione delle attività della Rete, salvo la possibilità di promuovere il singolo marchio dell'impresa aderente. Resta comunque inteso che nella tradizionale modalità di commercializzazione dei propri prodotti le aziende

possono utilizzare i propri sistemi di comunicazione, loghi etc., proponendosi comunque, laddove fosse possibile, di promuovere la presente Rete;

- ad attenersi a tutte le decisioni assunte dal Comitato di Gestione;

- ad ottemperare ai disciplinari ed ai regolamenti adottati dal Comitato di Gestione nell'ambito individuato dall'anteriore art. 4;

- a consentire ispezioni al personale incaricato dal comitato di gestione circa la puntuale osservanza dei singoli obblighi gravanti su ciascuna impresa aderente;

- a fornire tutte le ulteriori informazioni che fossero richieste dalla rete e/o dai suoi delegati sottoscrivendo le dichiarazioni rese;

- a non aderire ad altri contratti di rete aventi lo stesso oggetto;

- a rispettare tutti gli obblighi e termini connessi all'attuazione del programma di rete.

Art. 6.- Fondo Patrimoniale

All'atto della costituzione i soci fondatori non devono alcun conferimento in denaro. La misura dei contributi, ordinari ed in-tegrativi è proposta annualmente dal Comitato di gestione in sede di relazione previsionale, e deve essere approvata dai partecipanti a maggioranza dei due terzi.

La somma a titolo di contributo ordinario annuale alle spese di gestione della rete va corrisposta entro e non oltre il ____

Al fondo patrimoniale comune comunque formatosi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del cod. civ.

Il partecipante non consenziente potrà recedere dal contratto con effetto immediato; il recesso deve essere esercitato entro otto giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della nuova misura del contributo.

La singola impresa aderente, inoltre è tenuta a rimborsare alla rete le spese da questa sostenute per particolari prestazioni richieste dall'impresa stessa, secondo le modalità previste

da apposito regolamento interno predisposto dal comitato di gestione.

Art. 7.- Comitato di Gestione

Ad un Comitato di Gestione nominato dalle imprese aderenti a maggioranza (calcolata per teste) dei partecipanti alla rete e co-stituito da n 4 a n 6 rappresentanti viene delegata l'attuazione del programma di rete. Le Imprese dovranno partecipare al comitato di gestione in persona del legale rappresentante pro tempore o da suo delegato.

Il Comitato di gestione nomina al suo interno un Presidente, cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 2381, primo comma c.c., nonché un Vice presidente che potrà agire in caso di assenza, impedimento o inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del Presidente con le medesime funzioni. Copia della decisione di nomina del presidente e del vice presidente, con le loro generalità e con l'indicazione del loro domicilio agli effetti della qualifica, deve essere inviata, con qualunque mezzo, a tutte le imprese partecipanti.

Il comitato di gestione si riunisce, anche in audiovideo conferenza, almeno una volta ogni due mesi anche al fine di esaminare l'andamento del programma e l'avanzamento verso gli obiettivi prefissati (in particolare con verifica del numero di contratti conclusi e dei prodotti sviluppati e commercializzati in esecuzione del programma di rete e con valutazione dell'evoluzione nell'acquisizione di nuovi clienti da parte delle imprese aderenti).

Il Presidente potrà convocare tutti i componenti del comitato di gestione mediante comunicazione scritta (anche via e-mail). Al di fuori della riunione periodica le decisioni del Comitato di gestione sono assunte mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto; a tal fine il Presidente deve inviare o sottoporre ad ogni componente un documento scritto da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione; il medesimo documento dovrà recare espressa dichiarazione di consenso, di dissenso o di astensione e dovrà essere

sottoscritto dal componente del comitato di gestione, e poi trasmesso, anche a mezzo fax, PEC, al presidente, entro due giorni dal ricevimento.

In caso di mancata trasmissione il Presidente effettuerà una verifica presso l'Azienda che non ha risposto comprendendo i motivi della mancata comunicazione. Effettuata questa verifica la mancata trasmissione nel termine previsto vale come astensione. Il comitato di gestione decide a maggioranza dei suoi componenti, calcolata per teste. Le decisioni del comitato di gestione, comprese la nomina del presidente e del vicepresidente, dovranno risultare da apposito verbale scritto dal presidente o dal vicepresidente.

Art. 8) Compiti e poteri del Comitato di gestione

Al Comitato di gestione è espressamente conferito il mandato (mandato collettivo irrevocabile con obbligo di rendiconto) ad agire per conto delle imprese partecipanti al contratto, oltre che nei casi indicati nell'art. 4 ter, lett. e), della Legge 33/09 e successive modifiche, anche per il compimento di qualsiasi atto sia necessario per l'attuazione del programma, nel rispetto degli obiettivi sopra convenuti, e per dare esecuzione al presente contratto. Il comitato di gestione ha pertanto il compito di decidere gli atti e le modalità di attuazione del programma di rete, e a tal fine potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) predisporre i disciplinari e regolamenti di qualità;
- b) definire le politiche di sviluppo ed innovazione ricercando soluzioni sempre all'avanguardia con i tempi e le tecnologie avvalendosi delle competenze specifiche presenti all'interno delle imprese della Rete;
- c) verificando l'attuazione dei programmi presso ogni azienda facente parte della Rete tramite audit semestrali;
- d) verificare la conformità ad essi dell'attività e dei metodi di gestione dei servizi praticati dalle imprese partecipanti;
- e) accertare l'uso corretto del marchio da parte delle imprese partecipanti;

- f) scegliere e designare l'Ente di Certificazione comune;
- g) scegliere e designare l'Agenzia comune per l'organizzazione delle campagne pubblicitarie collettive ed individuali;
- h) stipulare contratti di pubblicità;
- i) sottoscrivere convenzioni e affittare spazi presso fiere e mercati.

Art. 9) Rappresentanza delle imprese contraenti

Al Presidente ed al Vice presidente è conferito il potere di rappresentanza delle imprese partecipanti, sia individualmente sia collettivamente intese, nei limiti previsti dal presente contratto, per il compimento degli atti decisi dal comitato di gestione.

Il rappresentante dovrà legittimarsi al compimento dell'atto mediante esibizione dell'estratto del libro delle decisioni del co-mitato di gestione recante sia la decisione della sua nomina alla carica sopra indicata sia la decisione in ordine al compimento dell'atto. Qualora il rappresentante agisca in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti al contratto dovrà premettere alla sua sottoscrizione la dicitura per la Rete "____", valendo tale formula come riferimento sintetico alle imprese partecipanti alla Rete, ferma la responsabilità limitata del solo fondo patrimoniale per le obbligazioni eventualmente contratte.

Art. 10) Materie riservate alle decisioni dei partecipanti

I partecipanti alla rete decidono a maggioranza calcolata per teste:

- in ordine all'approvazione di un rendiconto annuale dell'attività compiuta, che dovrà essere redatto secondo le norme previste per il bilancio della s.p.a. e presentato dal comitato di gestione entro il mese di marzo di ogni anno, con riferimento all'attività svolta nell'anno solare precedente;
- in ordine all'approvazione di un bilancio previsionale, che

dovrà essere presentato entro il 30 ottobre di ogni anno e riferito all'attività che il comitato di gestione intende svolgere nell'anno solare successivo;

- in ordine alla nomina (e al numero) dei componenti del comitato di gestione anche in relazione alle previsioni dell'anteriore art. 7;

- in ordine a tutte le materie e/o attività non espressamente previste dall'anteriore art. 4.

Art. 11) Modalità di adesione di nuovi partecipanti

Possono aderire al contratto le imprese che svolgono le attività di cui alla premessa e all'art. 1 del presente contratto. Chi intende aderire deve presentare, ai sensi dell'art. 1332 del Codice Civile, al comitato di gestione apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare, o dal legale rappresentante, contenente:

a) la denominazione e la sede legale dell'impresa;

b) l'oggetto sociale;

c) l'attività effettivamente svolta e la sede nella quale viene esercitata;

d) la certificazione, attestante che l'impresa non è stata dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali, o che il titolare non è stato interdetto dall'esercizio di attività imprenditoriale o dalla facoltà di contrattare con la pubblica amministrazione;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del presente contratto.

Per le società deve essere inoltre presentato:

f) copia della delibera dell'organo competente di adesione al contratto di rete ed il nome del socio o persona designata ed autorizzata a rappresentarla a tutti gli effetti nella rete;

g) copia dello statuto e certificato di iscrizione al Registro delle Imprese competente.

Sulla domanda di ammissione delibera il comitato di gestione nella sua prima riunione utile. In caso di accettazione della proposta di adesione il richiedente dovrà corrispondere un

contributo al fondo nella misura stabilita annualmente in sede di approvazione del bilancio previsionale, oltre al contributo ordinario per l'anno successivo e all'eventuale contributo straordinario.

Art. 12) Recesso

Ogni impresa aderente può recedere dal contratto di Rete nei soli casi di scioglimento della rispettiva società, o di cessazione definitiva dell'attività relativa alla produzione di interesse della rete. La dichiarazione di recesso deve pervenire al presidente del comitato di gestione entro il termine del 30 settembre di ogni anno, con efficacia dal 31 dicembre del medesimo anno; le dichiarazioni di recesso pervenute successivamente sono efficaci dal 31 dicembre dell'anno successivo.

L'impresa recedente non ha diritto al rimborso della quota versata inizialmente e dei successivi eventuali contributi e/o apporti eseguiti a favore della Rete. Ogni impresa recedente deve, in ogni caso, adempiere tutte le obbligazioni contrattuali in corso alle condizioni definite.

In caso di recesso l'impresa aderente si impegna, per almeno 3 anni, a non utilizzare né in conto proprio né tramite cessione a terzi le soluzioni e i prodotti realizzati dalle altre imprese aderenti alla Rete e/o realizzati per la Rete. L'impegno verrà fatto sottoscrivere all'impresa recedente all'atto della formalizzazione del recesso.

La partecipazione alla Rete è trasferibile solo unitamente all'azienda od al suo ramo concretamente interessato alla attività che il presente contratto disciplina, rientrando il presente contratto nella disciplina dell'art. 2558 c. c.

Art. 13) Esclusione

È esclusa di diritto senza necessità di preavviso nei confronti la Parte che sia sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione volontaria.

L'esclusione dalla Rete può avvenire per giusta causa o giustificato motivo, inerenti alla violazione e/o inadempimento degli obblighi previsti dagli articoli 5 e 6, e deve essere comunicata con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni all'impresa aderente da parte del Rappresentante del Comitato di Rete, tramite raccomandata A/R.

Il Comitato di gestione potrà preventivamente diffidare la parte ad adempiere agli impegni assunti entro il termine di giorni dieci.

Resta salva la facoltà del comitato di gestione di richiedere al partecipante inadempiente il risarcimento dei danni patiti dalla rete a causa del suo inadempimento.

Art. 14) Pubblicità

L'organo comune dovrà pubblicizzare presso il Registro delle Imprese le adesioni di altre imprese, il loro recesso e la loro esclusione.

Art. 15) Sede

Salvo diverse esigenze e/o accordi fra le Parti, le attività necessarie all'attuazione del contratto di rete, quelle dell'Organo Comune e la documentazione delle attività della rete sono domiciliate presso la sede operativa della "_____" in via _____ a _____.

Art. 16) Durata

Il presente contratto cessa di produrre i suoi effetti il 31 dicembre 20__ con la possibilità da parte delle imprese aderenti, alla scadenza o prima, di stabilire un ulteriore termine di durata.

Art. 17) Modifiche

Il presente contratto potrà essere modificato soltanto per iscritto con il consenso di tutte le imprese e dette modifiche

dovranno essere pubblicizzate dall'organo comune presso il Registro delle Imprese.

Art. 18) Mutuo dissenso e condizioni risolutive

Il contratto di rete può essere risolto preventivamente per mutuo dissenso dai partecipanti.

Il presente contratto è soggetto altresì alle seguenti condizioni risolutive, non retroattive, alternative fra loro ____ .

Art. 19) Controversie – Foro competente

Per tutte le controversie derivanti o connesse con il presente contratto, incluse quelle concernenti l'esistenza, validità o cessazione del contratto stesso, valgono le norme previste dal Codice Civile e sarà competente il Foro di ____ .

09

BIBLIOGRAFIA

La rete “contratto” vers. 3

Gennaio 2015 – Camere di Commercio

Guida al contratto di rete

Novembre 2014 – Infocamere Spa

Le reti di imprese

Gennaio 2014 – Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili Padova

Vademecum per lo Start Up di una Rete d’impresa

Maggio 2013 – Assoretipmi

La rete di imprese, istruzioni per l’uso

Marzo 2013 – Unioncamere e Universitas Mercatorum

Linee guida per i contratti di rete

Marzo 2012 – RetImpresa

Reti di imprese

Gennaio 2012 – Tuscia Network Editore

Reti d’Impresa

Dossier dicembre 2011 – Centro Studi Unioncamere

Guida pratica al contratto di rete

Novembre 2011 – RetImpresa

Guida al contratto di rete del Consiglio Nazionale del Notariato

Aprile 2011

Contratto di rete e codatorialità: riflessi sul rapporto di lavoro

Alberto Bosco – Convegno Vicenza del 13/06/2014

Distacco di personale tra imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete. Nozione di codatorialità e questioni aperte

Marco Peruzzi

Distacco e codatorialità nelle reti di impresa

Maria Giovanna Greco – Ricercatrice Università di Parma

Sitografia (in ordine alfabetico):

www.officinadellereti.it

www.piattaformasiri.com

www.retimpresa.it

www.retipmi.it


www.registroimprese.it

www.tusciafisco.it

“Ciò che tiene unita una intelligenza collettiva non è il possesso del sapere – relativamente statico – ma il processo sociale di acquisizione della conoscenza in quanto dinamico e partecipativo, che continuamente mette alla prova e riafferma i legami del gruppo”

Henry Jenkins

La redazione del presente lavoro è stata chiusa in data 03 febbraio 2015.



Cosa sono e a cosa servono le reti di impresa?

Per rispondere alla perdurante crisi economica e alle nuove sfide dettate dall'economia globale, le imprese italiane hanno oggi bisogno anche di un cambiamento culturale ed organizzativo e di disporre di forme di aggregazione più flessibili ed innovative rispetto a quelle tradizionali. Forme aggregative in grado di aumentare la loro "massa critica," le loro capacità innovativa e competitiva senza però costringerle a rinunciare alla propria autonomia.

Il *Contratto di Rete* rappresenta oggi un'opportunità in più a disposizione soprattutto delle micro e piccole imprese per un nuovo modello di sviluppo.

START PRESS